



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. 5377

Del 14 novembre 2024

Dep. il 10/12/2024

La Corte d'Appello di Torino

Sezione IV Penale

R.G. [REDACTED]

N.R. [REDACTED]

Composta dai Magistrati:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1) Dott.ssa I. [REDACTED] | Presidente |
| 2) Dott. C. [REDACTED] | Consigliere rel. |
| 3) Dott. G. [REDACTED] | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA in c.c. partecipata

CONTRO

1. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], presente

Difeso di fiducia dall'Avv. Alberto PANTOSTI BRUNI del Foro di Torino,

2. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], presente

Difeso di fiducia dall'Avv. Antonio GENOVESE del Foro di Torino e dall'Avv. Claudio STRATA del Foro di Torino

3. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], presente

Difeso di fiducia dall'Avv. Michela MALERBA del Foro di Torino e dall'Avv. Carola COSCIA del Foro di Torino

IMPUTATI in primo grado (i capi di imputazione sono indicati in base alla numerazione originaria contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio del 15.7.2021, trattandosi di uno stralcio dal fascicolo principale)

██████████

3. artt. 81 cpv., 378 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di Direttore della Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino, dopo essere stato informato in numerose occasioni dalla garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Torino GALLO Monica di reiterati episodi di violenze fisiche e altri tipi di vessazioni ai danni di detenuti — quale, ad esempio, l'utilizzo abusivo da parte di alcuni agenti delle celle n. 209, 210, 229, 230 della X Sezione per isolare i detenuti che davano segno di scompensamento psichico, nonostante nel carcere di Torino esista una sezione apposita per quel tipo di problematiche — commessi dall'Ispettore ██████████ e da altri agenti penitenziari, aiutava ██████████ e gli altri agenti coinvolti ad eludere le investigazioni dell'Autorità, omettendo di denunciare i fatti di cui era venuto a conoscenza.

In Torino, da gennaio 2018 a settembre 2019.

██████████

4. artt. 61 n. 2), 81 cpv., 361 c.p. perché, al fine di eseguire il reato di cui al capo che precede, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di Direttore della Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino, ometteva di denunciare all'Autorità Giudiziaria gli episodi di violenza e le vessazioni di cui veniva informato dalla garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Torino ██████████.

In Torino, da gennaio 2018 a settembre 2019.

██████████

5. art. 378 c.p. perché, in qualità di Comandante di Reparto di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino, dopo che furono commessi i delitti di cui ai capi 1 e 2, informato di quanto accaduto, aiutava ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████ e ██████████ e gli altri agenti coinvolti ad eludere le investigazioni dell'Autorità, omettendo di denunciare i pestaggi e le altre vessazioni e conducendo un'istruttoria interna dolosamente volta a smentire quanto accaduto.

In Torino, nel novembre 2018.

6. art. 378 c.p. perché, in qualità di Comandante di Reparto di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino, dopo che fu commesso il delitto di cui al capo 15, informato di quanto accaduto, aiutava ██████████ e ██████████ ad eludere le investigazioni dell'Autorità, omettendo di denunciare il pestaggio e conducendo un'istruttoria

interna dolosamente volta a smentire quanto accaduto e a denunciare [REDACTED]
[REDACTED] per il reato di cui all'art. 368 c.p.

In Torino, nel luglio 2018.

APOSTOLICO

21. artt. 110, 613bis commi 1 e 2 c.p. perché, in concorso con un altro agente non identificato, in qualità di agente di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino, con violenze gravi, nonché agendo con crudeltà, cagionava acute sofferenze fisiche a [REDACTED] persona privata della libertà personale e affidata alla loro custodia perché detenuta presso la stessa Casa Circondariale; segnatamente portava al detenuto una pastiglia di Buscopan (da lui richiesta per dolori all'addome) e gliela lanciava dicendogli: "Tieni pezzo di merda, devi morire qui"; quindi, dopo pochi minuti, lo convocava nell'ufficio dell'Ispettore, in quel momento assente, e, alla presenza di un collega non identificato, gli sferrava un violento calcio da dietro alla gamba sinistra, facendolo cadere a terra, per poi colpirlo reiteratamente con violenti calci all'addome, il tutto mentre l'altro agente osservava la scena in silenzio; dette condotte comportavano un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona detenuta.

Reato aggravato per essere stato commesso da pubblici ufficiali, con abuso dei poteri e in violazione dei doveri inerenti la loro funzione.

In Torino, il 30.04.2019.

[REDACTED] (in concorso con [REDACTED], per il quale è stato emesso decreto di rinvio a giudizio)

24. artt. 110, 613bis commi 1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro e con uno o due altri agenti non identificati, in qualità di agenti di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino, con violenze gravi, nonché agendo con crudeltà, cagionavano acute sofferenze fisiche a [REDACTED], persona privata della libertà personale e affidata alla loro custodia perché detenuta presso la stessa Casa Circondariale; segnatamente, dopo averlo chiamato in più occasioni "Pedofilo, pezzo di merda", in una circostanza intervenivano presso la sua cella perché un suo accappatoio stava andando a fuoco e, accusandolo di aver appiccato volutamente il fuoco all'accappatoio, lo colpivano con svariati calci alle gambe e ai fianchi, tanto da farlo cadere a terra; quindi uno degli agenti gli schiacciava una mano a terra con lo stivale e poi tutti continuavano a colpirlo con calci; dopo di che, su sua richiesta, lo accompagnavano in infermeria riferendo alla dottoressa che si era fatto male da solo; alcuni giorni dopo, sapendo che lui aveva denunciato l'accaduto, lo costringevano, dietro minacce, a scrivere una lettera indirizzata alla Procura, in cui il detenuto dichiarava di essersi fatto male da solo; dette condotte comportavano un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona detenuta.

Reato aggravato per essere stato commesso da pubblici ufficiali, con abuso dei poteri e in violazione dei doveri inerenti la loro funzione.

In Torino, nell'anno 2017

(capo così modificato dal pm nel tempus commissi delicti all'udienza del 28.4.2023).

██████████ (in concorso con ██████████, per il quale è stato emesso decreto di rinvio a giudizio)

25. artt. 110, 61 n. 2) e 5), 610 c.p. perché, in concorso tra loro, subito dopo aver commesso il reato di cui al capo che precede, per assicurarsi l'impunità, minacciavano ██████████, sapendo che lui aveva denunciato l'accaduto, dicendogli che, qualora non avesse dichiarato di essersi fatto male da solo, lo avrebbero picchiato nuovamente, così costringendolo a scrivere una lettera indirizzata alla Procura dal contenuto conforme alle loro indicazioni.

Reato aggravato per essere stato commesso approfittando di circostanze di luogo e di persona, tali da ostacolare la privata difesa, essendo ██████████ detenuto.

In Torino, nell'aprile 2017.

APPELLANTI TUTTI GLI IMPUTATI, IL PM E LE PARTI CIVILI ██████████
██████████ GARANTE DEL COMUNE DI TORINO PER LE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE, GARANTE NAZIONALE PER LE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE

AVVERSO LA SENTENZA DEL GUP PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO DEL 22.09.2023 il cui dispositivo è:

“Visti gli artt. 442 cpp, 544, 533, 535 c.p.p., 62 bis, 69 c.p.

previa riqualificazione del reato di cui al capo 3) nella fattispecie di cui all'art. 361 c.p. e ritenuti assorbiti i reati di cui ai capi 3) e 4), dichiara ██████████ responsabile del solo reato così come derubricato e riconosce le circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena finale di euro 300 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali

Visti gli artt. 163 e seg., 175 c.p.

concede in favore di ██████████ la sospensione condizionale della pena e la non menzione

Visti gli artt. 538 e seg. cpp

Condanna ██████████ al risarcimento del danno in favore delle altre parti civili costituite (Associazione Antigone Onlus, Garante Nazionale per le persone private della

libertà personale, Garante Regionale per le persone private della libertà personale), da liquidarsi in separata sede oltre al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti civili che liquida per ciascuna in euro 1.400,00 oltre Iva, Cpa se dovute e spese forfettarie al 15%.

Visti gli artt. 442 cpp, 530 secondo comma c.p.p.

previa riqualificazione dei fatti di cui ai capi 5) e 6) nella fattispecie di cui all'art. 361 c.p., assolve [REDACTED] dai reati così derubricati perché il fatto non costituisce reato.

Visti gli artt. 442 cpp, 544, 533, 535 c.p.p., 62 bis, 69 c.p.

previa riqualificazione del reato di cui al capo 21) nella fattispecie di cui all'art. 608 c.p., dichiara [REDACTED] responsabile del reato ascritto in tale capo e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena finale di mesi 9 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali

Visti gli artt. 163 e seg., 175 c.p.

concede in favore di [REDACTED] la sospensione condizionale della pena e la non menzione

Visti gli artt. 538 e seg. cpp

Condanna [REDACTED] in solido con il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita [REDACTED] da liquidarsi in via equitativa nella somma di euro 3.000, oltre al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte civile che liquida con separato decreto nella somma complessiva di euro 1.600,00, oltre Iva, Cpa se dovute e spese forfettarie al 15%, disponendone il pagamento in favore dell'erario se ne ricorrono i presupposti.

Condanna [REDACTED] al risarcimento del danno in favore delle altre parti civili costituite (Associazione Antigone Onlus, Garante Nazionale per le persone private della libertà personale, Garante Regionale per le persone private della libertà personale, Garante del Comune di Torino per le persone private della libertà personale), da liquidarsi in separata sede oltre al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti civili che liquida per ciascuna in euro 14400,00 oltre Iva, Cpa se dovute e spese forfettarie al 15%.

Visti gli artt. 442 cpp, 530 c.p.p.

previa riqualificazione dei fatti di cui al capo 24) nella fattispecie di cui all'art. 608 c.p., assolve [REDACTED] dai reati di cui ai capi 24) e 25) per non aver commesso il fatto.

Giorni 90 per il deposito della motivazione della sentenza.”

PARTI CIVILI:

1. [REDACTED], nato in [REDACTED] il [REDACTED]

Assistita e rappresentata dall'Avv. Domenico PEILA del Foro di Torino, costituita parte civile nei confronti del solo [REDACTED]

2. [REDACTED], nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED]

Assistita e rappresentata dall'Avv. Roberto HOFFMAN del Foro di Torino, costituita parte civile nei confronti del solo [REDACTED]

3. Associazione Antigone Onlus, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore

Assistita e rappresentata dall'Avv. Simona FILIPPI del Foro di Roma, costituita parte civile nei confronti di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]

4. Garante Nazionale per le persone private della libertà personale, in persona del Presidente pro tempore

Assistita e rappresentata dall'Avv. Davide MOSSO del Foro di Torino, costituita parte civile nei confronti di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]

5. Garante Regionale per le persone private della libertà personale, nella persona dell'Onorevole Bruno Mellano

Assistita e rappresentata dall'Avv. Roberto CAPRA del Foro di Torino, costituito parte civile nei confronti di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]

6. Garante del Comune di Torino per le persone private della libertà personale, nella persona di Monica Cristina Gallo

Assistita e rappresentata dall'Avv. Francesca FORNELLI del Foro di Torino, costituito parte civile nei confronti del solo [REDACTED]

RESPONSABILE CIVILE:

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore

Assistita e rappresentata ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 22 settembre 2023 il Gup del Tribunale di Torino in esito a giudizio abbreviato:

-dichiarava [REDACTED], direttore della casa circondariale 'Lorusso e Cutugno' di Torino, responsabile del reato di omessa denuncia, così riqualificata l'imputazione di favoreggiamento, e lo condannava, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 300 di multa (pena base euro 480 di multa, diminuita ex art. 62bis c.p. a euro 450 di multa), con riconoscimento dei doppi benefici di legge. Il medesimo era condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili Associazione Antigone, Garante nazionale dei detenuti, Garante regionale dei detenuti, da liquidarsi in separata sede;

- previa riqualificazione delle due fattispecie contestate di favoreggiamento (capi 5 e 6) nel reato di omessa denuncia, assolveva [REDACTED] comandante della polizia penitenziaria della casa circondariale 'Lorusso e Cutugno' di Torino, perché il fatto non costituisce reato;

- previa riqualificazione del contestato reato di tortura (capo 21) in quello di abuso di autorità (art. 608 c.p.) condannava [REDACTED] agente di polizia penitenziaria del citato carcere, alla pena di mesi nove di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche (pena base anni uno e mesi sei di reclusione, ridotta ex art. 62bis c.p. ad anni uno, mesi uno e giorni quindici di reclusione), con riconoscimento dei doppi benefici di legge. Il predetto era condannato -in solido con il responsabile civile Ministero della Giustizia- al risarcimento del danno a favore di [REDACTED], liquidato in via equitativa in euro tremila e a favore delle parti civili Associazione Antigone, Garante nazionale dei detenuti, Garante regionale dei detenuti, Garante comunale dei detenuti, da determinarsi nella sede civile.

Il medesimo imputato era assolto dal reato di cui al capo 24), previa riqualificazione del reato di tortura nel delitto di abuso di autorità, e dal reato di violenza privata sub 25), per non avere commesso il fatto.

2. Il procedimento trae origine dalla presentazione spontanea, in data 3 dicembre 2018, presso la Procura di Torino, davanti al Pubblico Ministero dott. Pacileo, della dott.ssa Monica Gallo, Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Torino, che intendeva riferire di un episodio di violenza subito da [REDACTED], detenuto nel padiglione C (che ospitava anche gli autori di reati sessuali), della casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. Il 28 novembre 2018 [REDACTED] e aveva raccontato di essere stato maltrattato da agenti di polizia penitenziaria il precedente 17 novembre. Nello specifico, dopo un colloquio con un familiare, tre agenti lo invitavano a entrare in una saletta della rotonda. Qui gli facevano ripetere di essere "un uomo di merda" (egli era ristretto per abusi sessuali ai danni della figlia), lo colpivano con pugni alla schiena e schiaffi sul volto e leggevano alcuni brani della sua confessione. In seguito, era riportato in sezione e costretto a rimanere immobile accanto al cancello con il volto rivolto verso il muro per circa un'ora, mentre i compagni di sezione rientravano dall'ora di aria. Dichiarava ancora che ripetutamente era costretto dagli agenti a ripetere di essere un "uomo di merda" e che subiva perquisizioni (art. 34 O.P. e art. 74 del regolamento)

eseguite con modalità arbitrarie e umilianti, dirette a distruggere o danneggiare immotivatamente suoi oggetti personali.

Nella seconda metà di luglio 2018 il funzionario giuridico pedagogico E. Demuro segnalava con una nota al direttore facente funzione del carcere dott.ssa Daquino (il direttore titolare ██████████ era in ferie) che ██████████, detenuto per rapina e reati sessuali, le aveva riferito di avere subito il 15 luglio 2018 percosse, calci e pugni da due agenti di polizia penitenziaria (poi identificati nell'agente ██████████ e nell'assistente ██████████) durante lo spostamento dal padiglione B a quello C, avvenuto su disposizione della coordinatrice della sorveglianza generale ██████████ per tutelare il detenuto, poiché l'ufficio matricola aveva appena appreso che era detenuto anche per reati sessuali, oltre che per rapina e lesioni. Riferiva altresì di avere visto un grosso ematoma sulla spalla sinistra del detenuto e che ██████████ non intendeva denunciare l'accaduto, fino a quando sarebbe rimasto in carcere. La vice direttrice Daquino, appresa la notizia dalla Demuro il 23 luglio, faceva visitare il detenuto da un medico e poi trasmetteva la nota ricevuta e il certificato sanitario del 23 luglio 2018 (attestante la presenza di escoriazioni in via di guarigione al gomito e alla spalla sinistri, senza altre lesioni obiettivabili) alla Procura della Repubblica di Torino; in quella occasione il comandante ██████████ le aveva suggerito di soprassedere all'invio dell'informativa alla Procura della Repubblica, in attesa degli accertamenti a cura dell'ufficio atti di polizia giudiziaria, ma lei aveva risposto ribadendo che l'inoltro doveva avvenire in giornata e che l'esito degli accertamenti avrebbe potuto essere trasmesso con un eventuale seguito. Il sovrintendente ██████████, avente funzioni di polizia giudiziaria, svolgeva un'indagine assumendo informazioni da vari soggetti, compresi gli operatori che avevano accompagnato il ristretto nel passaggio da un blocco a un altro, e all'esito trasmetteva un'informativa di reato, a sua firma, per calunnia ai danni di ██████████ che era vistata dal vice-comandante di reparto, dr. Scicchitano Giuseppe. La notizia di reato per calunnia era archiviata dal gip su richiesta della Procura della Repubblica di Torino, con la motivazione che ██████████ non aveva esposto i fatti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire. ██████████ aveva informato della violenza subita il proprio difensore (il quale eccepiva il segreto professionale ex art. 6 legge n. 247/2012) e ai genitori, ai quali appariva spaventato e in lacrime e che avevano visto i lividi e le escoriazioni sul suo corpo.

A gennaio e a febbraio 2018 la garante comunale segnalava al direttore del carcere il caso del detenuto ██████████. Costui lamentava di essere stato malmenato nella notte del 24 dicembre 2017: un agente, visibilmente ubriaco, lo aveva colpito con un pugno all'occhio sinistro; dopo tre ore era stato visitato da un medico, che aveva constatato l'evidente ecchimosi nella sede orbitale. Con difficoltà ██████████ aveva presentato denuncia, ma dopo pochi giorni era stato accusato di avere incendiato la cella 257 e subiva isolamento e rapporto disciplinare, sorte comune ai testimoni dell'aggressione del 24 dicembre. ██████████ si era limitato a un mero inoltro all'autorità giudiziaria che aveva chiesto informazioni.

Nelle comunicazioni mail del 14 marzo 2019 la Gallo riferiva al direttore che un detenuto con alto livello di istruzione le aveva scritto di 'schiaffi allegri al Blocco C da parte dell'ispettore' (da individuarsi nel ██████████, coordinatore del relativo padiglione,

nei confronti del quale era esercitata l'azione penale in questo procedimento: non avendo chiesto riti speciali era stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Torino).

Nel settembre 2019 la garante comunale scriveva al direttore sollecitando una risposta alle ultime segnalazioni. In particolare, evidenziava che il proprio ufficio aveva registrato un incremento delle segnalazioni di violenze fisiche e psicologiche subite dalle persone ristrette e perpetrate dagli agenti penitenziari nel menzionato blocco e che alcune camere detentive (209, 210, 229 e 230) della sezione decima del padiglione B erano usate illegittimamente in funzione di isolamento e altresì come luoghi di osservazione psichiatrica e, per giunta, erano in condizioni di forte degrado sul piano igienico.

Nel luglio 2019 il detenuto ████████ dichiarava alla garante che, dopo un suo tentativo di evasione avvenuto il 7 luglio 2019, era stato condotto al piano terra e alla presenza anche dell'ispettore ████████ (nel frattempo divenuto coordinatore del padiglione B, in seguito allo spostamento dal padiglione C) era stato colpito con schiaffi e calci da alcuni agenti. La dott.ssa Gallo aveva un breve colloquio circa la situazione del detenuto con il direttore, che valutava l'episodio della tentata evasione come non particolarmente grave. Per il tentativo di evasione a ████████ era comminata la sanzione della esclusione dalle attività in comune per 15 giorni da parte del consiglio di disciplina, presieduto da ████████ alla presenza di ████████, il quale in quella sede non riferiva nulla sui soprusi subiti. Con una mail dell'11 luglio 2019 all'imputato la dott.ssa Gallo riferiva di un colloquio con il giovane (che a lei sembrava sprovveduto e ingenuo, mentre ████████ lo giudicava soggetto inserito in ambienti criminali) e gli chiedeva notizie sulla natura e durata della sanzione disciplinare. Due giorni dopo ████████ le rispondeva che il consiglio di disciplina aveva disposto la sanzione dell'esclusione dalle attività in comune per quindici giorni.

La criminologa dott.ssa ████████, in servizio presso l'istituto penitenziario, riferiva di avere ricevuto, a partire dal 2018, anche per interposta persona, confidenze su abusi commessi ai danni di alcuni detenuti nel padiglione C, ad opera dell'ispettore ████████ e di taluni agenti, di regola quelli più giovani, e di averne dato notizia verbalmente al direttore, il quale era solito risponderle che non poteva sostituire il ████████ per carenza di ispettori in organico.

Il 19 novembre 2019 il Pubblico Ministero assumeva sommarie informazioni dalla garante comunale. Costei riferiva che la prima segnalazione di un episodio specifico le era pervenuta dal detenuto ████████, probabilmente nel 2018, il quale le aveva detto di essere stato picchiato dagli agenti durante uno spostamento, pregandola di non dire nulla, perché era sua intenzione sporgere denuncia di persona. Dopo l'estate 2018 il dott. Marasso, medico pneumologo detenuto al padiglione C, rivolgendosi alla dott.ssa Gallo, usava l'espressione "Non ci trattano bene", senza aggiungere ulteriori specificazioni.

Nel giugno 2018 la garante conosceva ████████ (detenuto per mancato assolvimento degli obblighi di assistenza familiare), che l'aveva colpita perché si esprimeva con un eloquio sciolto ("*una persona brillante, in grado di esprimersi bene*"). Due mesi dopo le faceva nuovamente visita, al momento dell'uscita dal carcere, ma appariva completamente trasformato, si esprimeva a fatica e presentava una evidente ferita alla testa, che diceva di essersi procurato a causa di una caduta, per la quale era stato portato in ospedale, ove gli agenti lo avevano ammanettato a una barella. La garante indirizzava il ████████ presso il

sig. Barone, il quale gestiva una struttura di accoglienza dei detenuti a fine pena, dove due giorni dopo l'arrivo il [REDACTED] tentava il suicidio. Dopo la dimissione dall'ospedale Maria Vittoria di Torino l'uomo trovava ospitalità in una casa-famiglia di Candia Canavese, ma un mese dopo veniva trovato morto in un bosco.

Nel novembre 2018 [REDACTED] le raccontava quanto aveva subito dagli agenti, di cui si è discusso sopra: di tale episodio non aveva parlato con [REDACTED] dato che costui, ogni volta che gli segnalava avvenimenti critici, le rispondeva che avrebbe dovuto comunicargli i nomi degli agenti coinvolti, insieme al giorno e all'ora in cui erano avvenuti. Infatti, le segnalazioni del 17 gennaio 2018, relativa al detenuto [REDACTED], e del 1° luglio 2019, riguardante tale [REDACTED] del padiglione B e un ristretto che aveva tentato di evadere, erano rimaste senza risposta. Con nota del 4 settembre 2019 aveva scritto a [REDACTED] di avere appreso che alcune camere detentive (n. 209, 210, 229, 230) della sezione X del padiglione B erano impiegate per porre in isolamento alcuni detenuti con problemi psichici, malgrado nel penitenziario vi fosse una sezione apposita -il Sestante- per i portatori di tali patologie.

Nei giorni successivi anche il prof. Marchese, insegnante nel biennio 2017/2019, riferiva di avere appreso da alcuni detenuti di vessazioni subite ad opera dell'ispettore [REDACTED] e di alcuni giovani agenti, di cui aveva informato la garante comunale.

Il funzionario giuridico pedagogico Balma Tivola Arianna, coordinatrice dell'area trattamentale dal luglio 2018, ricordava il racconto del detenuto [REDACTED], dal carattere complesso e difficile, che le aveva parlato di violenze fisiche da parte di una squadretta di polizia penitenziaria: ne aveva parlato con il direttore, ma lei stessa aveva dubbi sulle dichiarazioni di [REDACTED], che erano contraddittorie. [REDACTED] le aveva riferito di essere stato picchiato il 15 luglio, durante il passaggio dal padiglione B a quello C e anche di questo fatto aveva parlato con [REDACTED]. Nel maggio 2017 [REDACTED] [REDACTED], arrestato per reati sessuali, le aveva detto di essere stato picchiato, con calci al collo, dal personale della polizia penitenziaria, nel tragitto dalla matricola al padiglione. Peraltro, il medico che lo aveva visitato aveva riscontrato una intossicazione da cannabinoidi e lo aveva ritenuto non attendibile.

Nell'interrogatorio del 3 settembre 2020 [REDACTED] direttore dell'istituto di pena torinese dal maggio 2014, dopo avere prestato servizio per quattro anni e mezzo ad Aosta nella medesima qualità, riferiva che al suo arrivo vi era una forte tensione tra agenti e reclusi, con un ricorso eccessivo ai mezzi coercitivi. Nella seconda metà del 2017 veniva per la prima volta a conoscenza di situazioni critiche nel padiglione C: il personale civile si lamentava di un atteggiamento eccessivamente autoritario da parte del coordinatore, isp. [REDACTED], il quale si mostrava rigido nel comprendere le ragioni di educatori e psicologi. All'inizio del 2018 aveva ricevuto dalla garante comunale la segnalazione che un detenuto [REDACTED], affermava di essere stato picchiato da agenti di custodia: pochi giorni dopo aveva fatto denuncia, che era stata trasmessa in Procura. Nel medesimo anno la dott.ssa Gallo gli aveva segnalato alcuni episodi di condotte vessatorie degli operanti nei confronti dei detenuti, come perquisizioni nelle quali erano stati messi a soqquadro gli effetti personali dei detenuti. La garante riferiva anche di episodi di violenza di cui si dovevano i detenuti, come qualche schiaffo nel corso dei trasferimenti e di ciò aveva parlato con il Provveditore, che nel corso di una visita aveva chiesto ad [REDACTED] e a

██████ un cambio di passo. Secondo l'imputato le segnalazioni provenienti dalla Gallo erano estremamente generiche, prive dell'indicazione del nome del detenuto e del giorno e ora del fatto, e per tale ragione aveva ritenuto di non informarne la Procura della Repubblica. Dopo le informazioni apprese dalla Gallo era stato più presente presso il padiglione C, effettuando visite e colloqui con gli agenti, l'ispettore e i detenuti.

3. Passando alle contestazioni rivolte a ██████████ (capi 5 e 6), è necessario ricordare che il recluso ██████, accusato di abusi sessuali ai danni della figlia, sentito dal P.M. il 21 gennaio 2019 dichiarava che il giorno dell'ingresso in istituto veniva portato in una stanzetta, probabilmente adibita ad infermeria, e lì quattro assistenti lo aggredivano con schiaffi e calci e lo insultavano. Nello stesso pomeriggio, dopo che era stato portato nella cella ove era solo, altri tre assistenti lo colpivano con schiaffi in faccia e sul collo e lo denigravano, facendo riferimento al reato per il quale era detenuto. Successivamente, nel corso di perquisizioni gli operanti della polizia penitenziaria buttavano a terra i vestiti, disfacevano il suo letto, cospargevano detersivo per piatti sulle lenzuola, staccavano dal muro le mensole, dopo avere ordinato a ██████████ compagno di cella, di allontanarsi. Il 31 ottobre 2018, nel percorso per raggiungere la sala adibita ai colloqui, veniva colpito da un agente con un violento calcio al fondoschiena. Il 17 novembre 2018, dopo una telefonata con il padre, veniva fermato da alcuni agenti, che lo costringevano a rimanere in piedi, con il volto rivolto verso il muro, per circa un'ora, durante i quali lo insultavano e lo costringevano a dire "Sono un pezzo di merda"; lo conducevano quindi in una stanzetta, ove era colpito con schiaffi e pugni sulla schiena. Quella stessa mattina un agente, per consegnargli una lettera della fidanzata, gli aveva imposto di dire "Sono un pezzo di merda". Dopo due o tre settimane riferiva i soprusi subiti alla garante comunale. Prima di Natale era convocato da due operanti di grado elevato (uno dei due era il commissario capo ██████████) per un'audizione formale e uno di loro gli disse che se la sua denuncia non fosse stata confermata avrebbe rischiato a sua volta una denuncia per calunnia, reato grave, rischiando così di restare in carcere più a lungo. Nel corso della stessa audizione non riferiva alcuna angheria subita dal personale di polizia penitenziaria, ma solo di fatti commessi ai suoi danni da altri detenuti.

Il detenuto ██████████ rilasciava sommarie informazioni l'11 febbraio 2019 e, oltre a confermare su diversi punti il racconto di ██████, ricordava di avere riferito ad ██████████ l'episodio del 17 novembre 2018, quando lo stesso ██████ era stato messo con la faccia contro il muro, ma il comandante gli aveva risposto che non era possibile che ciò fosse accaduto.

Dopo l'esecuzione -il 17 ottobre 2019- di misure custodiali (arresti domiciliari) nei confronti di alcuni agenti di custodia, anche per i fatti ai danni di ██████, l'ispettore ██████████, coordinatore del blocco C all'epoca, negava di avere mai saputo di comportamenti violenti ai danni dei detenuti ad opera di suoi colleghi e affermava di essere convinto che i fatti a loro contestati non fossero mai avvenuti. Anche l'agente ██████ negava di avere picchiato il recluso ██████████. In relazione a tale ultima vicenda lo stesso ██████ e il collega ██████████ -anche lui imputato- stilavano una relazione di servizio, in data 25 luglio 2018, rappresentando che durante il trasferimento al padiglione C il detenuto era scoppiato a piangere e negando ogni atto violento nei suoi confronti. Il sovrintendente ██████████, nella qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, all'esito

degli accertamenti svolti trasmetteva alla Procura di Torino un'informativa di reato, ipotizzando a carico del [REDACTED] il reato di calunnia. In seguito, il P.M. acquisiva il referto medico rilasciato il 23 luglio 2018, il quale attestava la presenza di escoriazioni superficiali al gomito e alla spalla in via di guarigione; quindi, chiedeva per la *notitia criminis* a carico di [REDACTED] l'archiviazione, istanza accolta dal gip.

Su questo episodio veniva escusso il 12 ottobre 2018, come persona informata dei fatti, il comandante di reparto [REDACTED]. Egli dichiarava che, appresa la notizia delle vessazioni subite da [REDACTED] nel passaggio da un padiglione a un altro, dava mandato all'ufficio atti di polizia giudiziaria di procedere alla individuazione di eventuali responsabili. Le indagini si svolgevano in totale autonomia e sfociavano in una informativa finale (di cui si è appena dato cenno) firmata dal sovrintendente [REDACTED] e vistata dal vice-comandante di reparto. A suo giudizio i colleghi avevano ritenuto poco credibile la versione di [REDACTED], dato che i fatti sarebbero avvenuti in un luogo pieno di finestre, come tale visibile dalle detenute e dal personale di vigilanza esterno.

Nell'interrogatorio del 18 ottobre 2020 lo stesso Comandante (il quale nel frattempo aveva assunto la qualità di indagato) riferiva di non avere mai saputo di episodi in cui il personale di polizia penitenziaria aveva picchiato detenuti, salvo che per [REDACTED] n. Di questa vicenda veniva informato, per la prima volta, dalla vice-direttrice [REDACTED] il 23 luglio e dopo il deposito delle relazioni non se ne era più occupato. Quanto al detenuto Sivera, riferiva che il direttore [REDACTED] gli aveva segnalato un comportamento anomalo al padiglione C, poiché, come riferito dalla garante comunale alla dott.ssa Valenzi del Provveditorato, alcuni agenti avrebbero trattenuto il detenuto in piedi per diverso tempo vicino al cancello di ingresso della sezione e gli aveva chiesto di fare accertamenti su tale episodio. Egli aveva quindi sentito un detenuto, [REDACTED], che era una sua fonte confidenziale, il quale gli aveva detto di avere visto, intorno alle ore 13, il detenuto in piedi davanti al cancello della sezione e che alcuni assistenti si avvicinavano a lui e poi si allontanavano, senza precisare che [REDACTED] era stato con la faccia rivolta verso il muro per un'ora. Aveva poi acquisito i nominativi degli agenti in servizio il 17 novembre 2018 su quel piano ([REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]) e aveva inviato una mail all'ufficio atti di polizia giudiziaria chiedendo di svolgere accertamenti e dando atto della conversazione con la fonte confidenziale. Furono pertanto sentiti tre detenuti, due medici e uno psicologo; infine, egli stesso insieme all'ispettore [REDACTED] aveva audito il [REDACTED], che gli disse che non vi erano situazioni di disagio. L'ispettore [REDACTED] aveva poi redatto la relazione finale, da lui vistata, disponendone l'invio in Procura a carico di ignoti. Negava di avere detto durante la conferenza di servizi il giorno dopo gli arresti di non parlare al telefono, ma di avere affermato, davanti al direttore, di non contattare, neppure con un messaggio, i colleghi attenti dalla misura, che avevano il divieto di comunicare con terzi; negava di avere saputo dal collega Romano, sindacalista, di essere sottoposto a intercettazioni e di essere stato informato delle perquisizioni arbitrarie.

La difesa di [REDACTED] svolgeva indagini difensive. Il sovrintendente [REDACTED] confermava di avere redatto la comunicazione di notizia di reato a carico di [REDACTED] e affermava di non avere parlato della vicenda con il comandante di reparto né prima né dopo; l'ispettore [REDACTED] negava che [REDACTED] avesse espresso un suo convincimento o che avesse orientato gli accertamenti da svolgere.

Il Giudice dell'udienza preliminare reputava che gli elementi raccolti non fornissero dati univoci e precisi tali da fare ritenere che [REDACTED] si fosse fattivamente adoperato per consentire ad alcuno dei colleghi, a lui sotto ordinati, di eludere le attività investigative. Per il caso [REDACTED], il comandante della polizia penitenziaria avrebbe dovuto attivarsi con una denuncia all'autorità, ma doveva considerarsi che egli non si occupò esclusivamente e personalmente degli accertamenti interni e che il detenuto aveva concentrato inizialmente le sue doglianze sulle aggressioni subite dagli altri detenuti. Nel caso [REDACTED] la vice- direttrice Daquino aveva di fatto provveduto a informare l'autorità giudiziaria. Su queste premesse, riqualificava i fatti nella fattispecie di omessa denuncia di reato (art. 361 c.p.) e assolveva l'imputato perché il fatto non costituisce reato.

4. In ordine al capo 21, con lettera scritta di pugno e inviata tramite matricola il 20 novembre 2019 [REDACTED] riferiva di avere subito maltrattamenti da una guardia carceraria il 30 aprile 2019. Il detenuto, recluso dal 2007 a titolo definitivo per omicidio dopo essere giunto in Italia nel 2002, nel mese di marzo 2019 aveva subito un intervento chirurgico all'intestino e raccontava che verso le 14,40 del 30 aprile 2019 un agente gli portava una pastiglia di Buscopan per alleviare il forte dolore allo stomaco, ma nel consegnarla la buttava a terra dicendogli 'pezzo di merda, devi morire qui'. Pochi minuti appresso il capoposto lo invitava a scendere nell'ufficio del 'brigadiere'. Qui trovava il 'brigadiere' e l'assistente che poco prima lo aveva apostrofato, il quale era in piedi dietro di lui. Mentre il collega più alto in grado parlava l'assistente lo colpiva con un violento calcio dietro la gamba sinistra. [REDACTED] cadeva a terra, si faceva male al polso e l'operante gli sferrava ripetuti calci alla pancia, ove aveva da poco subito un'operazione, mentre il brigadiere rimaneva impassibile, fermo e guardava come se stesse vedendo un film (*"Il giorno quello di botti e calci sono caccato sotto e fatto bibi con sangue. A l'ufficio di l'ispettore"*). Il giorno dopo il detenuto parlava con l'ispettore, che ricordava chiamarsi [REDACTED], al quale riferiva l'episodio; costui gli consigliava di non sporgere denuncia e che lo avrebbe fatto visitare da un medico, ma egli non venne mai visitato da un sanitario. Il 26 ottobre 2019 si recava dal nuovo ispettore del blocco C per sporgere denuncia, il successivo 29 ottobre ne parlava con il difensore di fiducia e il 7 novembre 2019 con la garante comunale. Nelle sommarie informazioni del 25 novembre 2019 rese al P.M. confermava le accuse, precisando che si era trattato dell'unica volta nella quale era stato picchiato da un agente. Nell'album fotografico esibitogli in quella sede riconosceva con assoluta certezza in [REDACTED] la guardia che lo aveva picchiato, la quale era effettivamente in servizio il 30 aprile 2019 con orario 7-15,10.

L'imputato nell'interrogatorio del 16 settembre 2020 negava l'addebito. Sosteneva che la mattina del 30 aprile 2019 [REDACTED] era molto arrabbiato perché pensava di non essere adeguatamente seguito dal personale sanitario e diceva di sentirsi male. Egli informava di ciò il sovrintendente capo [REDACTED], il quale gli ordinava di portare il detenuto nel suo ufficio. Nel colloquio, al quale assisteva anche [REDACTED] e che si svolgeva senza particolari difficoltà, [REDACTED] esponeva i suoi problemi di salute; al termine veniva riportato al piano superiore e l'imputato terminava il turno. [REDACTED] non sapeva indicare la ragione per la quale il detenuto lo accusava, sebbene ipotizzasse astio di [REDACTED] verso il personale penitenziario per via dei diversi rapporti disciplinari subiti e che il 30 aprile poteva avere individuato in lui la persona che non aveva risolto il problema di cui

si lamentava. Aggiungeva che la persona offesa avrebbe potuto segnalare il pestaggio ai medici da cui era visitato diverse volte al mese e anche ai nuovi ispettori arrivati al blocco C dopo il trasferimento di [REDACTED] a.

Nell'interrogatorio del 15 settembre 2020 l'agente [REDACTED] riferiva che il collega [REDACTED] gli aveva detto di essere terrorizzato, temendo di essere coinvolto, per un episodio avvenuto ai danni del ristretto [REDACTED]: erano in tre, compreso [REDACTED], e [REDACTED] aveva colpito pesantemente con calci e pugni il detenuto. [REDACTED] non ricordava chi fosse il terzo agente.

Il Giudice reputava provato l'episodio e la responsabilità di [REDACTED], ma riteneva che il comportamento dell'operante non fosse stato espressione della sadica soddisfazione di generare sofferenza, ma dell'inesperienza nel trattamento di detenuti particolarmente complessi e della conseguente incapacità di valutare i limiti della propria funzione e reputava più aderente alle emergenze processuali la riqualificazione della condotta come abuso di autorità (art. 608 c.p.).

5. In relazione ai capi 24 e 25, in un sms del 19 ottobre 2019 (n.87), due giorni dopo l'esecuzione delle misure cautelari, [REDACTED] in servizio fino a pochi mesi prima nel padiglione C della casa circondariale, scriveva al collega [REDACTED] (la cui utenza era monitorata) di ricordare a [REDACTED] che gli aveva detto che non voleva [REDACTED] sul piano e che cosa aveva fatto "alla 10 non mi ricordo mi sembra [REDACTED]". In una conversazione telefonica del giorno successivo (n. 109) lo stesso [REDACTED] ormai in pensione, riferiva a [REDACTED] di avere chiesto a [REDACTED] che [REDACTED] non andasse più al terzo piano e che per quell'evento il detenuto [REDACTED] aveva presentato formale denuncia per poi ritirarla.

Il 31 gennaio 2020 [REDACTED] riferiva al P.M. di essere stato alcuni mesi nel carcere di Torino negli anni 2017 e 2018 e di essere stato picchiato da un gruppo di agenti. Costoro erano soliti denigrarlo con i termini "Pedofilo, pezzo di merda", facendo riferimento al reato per cui era detenuto; un pomeriggio due detenuti diedero fuoco all'accappatoio di [REDACTED], che egli aveva posto all'altezza dello sportellino del blindo; avvedutosi di ciò chiamava gli agenti, i quali tuttavia lo accusavano di avere bruciato l'accappatoio e lo picchiavano, con svariati calci alle gambe e ai fianchi, e [REDACTED] cadeva a terra. Uno degli agenti gli schiacciava la mano e gli altri proseguivano nel colpirlo mentre era a terra. I medesimi operanti lo portavano in infermeria, ma dicevano alla dottoressa che si era fatto male da solo. Egli inviava prima una lettera alla Procura di Torino nella quale raccontava l'episodio come si era effettivamente svolto; successivamente, gli agenti lo costringevano a scrivere una seconda lettera, nella quale esponeva di essersi fatto male da solo, ritrattando le precedenti dichiarazioni. Nell'album fotografico mostratogli riconosceva, come autori dell'aggressione, [REDACTED] e il collega [REDACTED], ma precisava che era passato molto tempo e non poteva affermarlo con sicurezza.

Il P.M. assumeva sommarie informazioni da [REDACTED], il quale censurava le condotte di [REDACTED], che a suo dire era avvezzo a picchiare o insultare i detenuti. Riguardo al detenuto [REDACTED] ricordava che un pomeriggio [REDACTED] gli aveva detto di dovere portare lo [REDACTED] in infermeria perché si era fatto male, precisando, dopo la domanda di [REDACTED], che si era fatto male da solo, al che [REDACTED] gli diceva di condurlo in infermeria. Dopo

la visita il detenuto gli chiedeva di essere iscritto al modello 13 (è quello con il quale il recluso può avanzare istanze o richieste di vario genere), ma successivamente [REDACTED] lo cancellava, affermando che "Tanto non deve fare niente, è inutile che lo segni". In un'altra occasione [REDACTED] era molto irritato perché non riusciva a telefonare e [REDACTED] gli schiacciava la mano con il piede: [REDACTED] lo rimproverava e il collega gli rispondeva di essere nervoso. [REDACTED] aggiungeva di avere visto [REDACTED] parecchie volte picchiare detenuti, insieme a un gruppo di colleghi, tra cui c'erano l'ispettore [REDACTED], e gli agenti [REDACTED] e [REDACTED]; sceglievano i detenuti da picchiare tra quelli che avevano commesso reati sessuali o ai danni di minori, li prendevano in giro e insultavano per i reati che avevano commesso. Anche l'agente di custodia [REDACTED] [REDACTED], a sua volta imputato, dichiarava in interrogatorio che diversi detenuti gli avevano raccontato di condotte violente tenute nei loro confronti, o contro altri reclusi, dall'ispettore [REDACTED], da [REDACTED] e da [REDACTED]. Riferiva di non avere mai assistito a episodi violenti commessi ai danni di detenuti da [REDACTED] e [REDACTED].

A parere del giudicante di primo grado, dimostrata la materialità dei fatti, riconducibili sul piano giuridico all'art. 608 c.p. *ratione temporis*, non essendo all'epoca ancora entrato in vigore l'art. 613bis c.p., era dubbia la loro riconducibilità ad [REDACTED], per le caratteristiche dell'individuazione fotografica e le incertezze sulla effettiva presenza in servizio del predetto al momento dell'aggressione subita da [REDACTED].

6. Contro la sentenza venivano presentati sette appelli.

6.1. Il Pubblico Ministero articolava il gravame in tre parti. Nella prima (pagg. 2-70) esponeva gli elementi di prova emersi nel corso delle indagini; nella seconda (pagg. 70-72) riassumeva le motivazioni della sentenza gravata; nella terza e ultima parte (da pag. 72) illustrava i motivi di appello.

Per [REDACTED], dopo avere ripercorso le acquisizioni probatorie, si sosteneva che la condotta tenuta contro il detenuto [REDACTED] realizzava una tortura di Stato. Infatti, il prevenuto usava violenza nei suoi confronti, lo umiliava per la sua necessità di assumere un medicinale, lo colpiva con calci all'addome sapendo che di recente aveva subito un'operazione all'intestino; il lancio della pastiglia per terra, accompagnato dalla frase: "Tieni pezzo di merda, devi morire qui" costituiva una ulteriore forma di violenza e crudeltà.

Riguardo alle violenze commesse ai danni di [REDACTED] l'appellante ne chiedeva la condanna, essendo stati integrati gli elementi dell'abuso di autorità e della violenza privata.

Ad [REDACTED] erano ascritti due episodi di favoreggiamento. Nel corso della istruttoria interna per le violenze denunciate da [REDACTED], l'imputato effettuava una audizione formale con il detenuto, poco prima di Natale 2018; prima di procedere alla verbalizzazione e alla registrazione il comandante avvisava il detenuto che, se il suo racconto non fosse stato confermato, egli sarebbe stato denunciato per calunnia, così rischiando di prolungare la sua permanenza in carcere. Si era trattato di una vera e propria minaccia, neppure troppo velata, che non aveva nulla a che spartire con gli avvisi che usualmente sono rivolti alle persone che devono rendere dichiarazioni e l'imputato già in

passato aveva paventato la possibilità di una denuncia per calunnia, anche nei confronti della psicologa dott.ssa Marchesin.

Quanto a [REDACTED], l'imputato chiamava la direttrice aggiunta dott.ssa [REDACTED] il giorno stesso in cui apprendeva della lettera di trasmissione degli atti in Procura e le chiedeva di sospendere l'invio, in attesa degli accertamenti sul fatto che egli avrebbe compiuto. [REDACTED], quindi, si era occupato della questione ed anche con una marcata sollecitudine. Inoltre, parlando con l'ispettore [REDACTED], manifestava l'esigenza di riferire agli indagati di tenere tutti la stessa posizione, era avvisato da Romano che la sua utenza era controllata, e riferiva a quest'ultimo notizie e informazioni a sua conoscenza che, per il ruolo ricoperto, avrebbe dovuto mantenere segrete. Infine, in una conversazione tra il direttore dell'istituto di pena e il dott. [REDACTED], psichiatra, responsabile sanitario dell'area penitenziaria, costui esprimeva il suo disappunto perché il comandante del reparto interpretava l'art. 41 O.P. in maniera del tutto soggettiva e non aderente alla lettera della norma. Per entrambe le imputazioni l'appellante sosteneva, pertanto, che fosse stato integrato, anche sul versante soggettivo, il delitto di favoreggiamento personale.

A parere del Pubblico Ministero [REDACTED] era responsabile di entrambi i reati a lui ascritti. La dott.ssa [REDACTED], che era vicedirettrice nel periodo in cui la figura di vertice era l'imputato, riferiva di avere parlato con [REDACTED] del recluso [REDACTED], il quale affermava di essere stato insultato e spintonato dagli agenti e di averli denunciati e per questa ragione chiedeva di essere spostato in altro padiglione. In quella occasione l'imputato le disse: "Ricordati che noi siamo solo due e gli agenti invece sono tanti e se vogliono possono ribaltarci in ogni momento". La [REDACTED] affermava di avere ricevuto segnalazioni dal personale dell'area trattamentale di violenze commesse ai danni di detenuti nel padiglione C ad opera dell'ispettore [REDACTED] e di altri agenti, di cui aveva informato il direttore, e peraltro la criticità del padiglione era nota a tutti.

La garante comunale dei detenuti, dott.ssa Gallo, affermava che già nel 2018 aveva parlato con il direttore dei problemi del padiglione C, riguardo al quale giravano voci che i detenuti venissero picchiati, malgrado nessuno di loro avesse riferito episodi specifici. Il primo fatto di violenza fisica le fu riferito da [REDACTED], il quale aveva aggiunto che voleva sporgere denuncia di persona. Qualche tempo il detenuto [REDACTED] le aveva detto che in quel blocco i detenuti non erano trattati bene, senza aggiungere ulteriori specificazioni. Aveva parlato con [REDACTED] dell'ammanettamento a una barella del detenuto [REDACTED], poco tempo dopo trovato morto in un bosco nei pressi di Candia Canavese. Nel corso di un colloquio riservato aveva appreso da [REDACTED] delle violenze ai suoi danni, ma non ne aveva parlato con il direttore del carcere, perché non le dava retta. Il 17 gennaio 2018 gli aveva inviato una segnalazione, dato che il detenuto [REDACTED] sosteneva di essere stato picchiato da un agente, ma il direttore non le aveva risposto e lo stesso era avvenuto quando, l'11 luglio 2019, gli aveva scritto di avere saputo dal cappellano del carcere, [REDACTED], che il detenuto [REDACTED] aveva subito due episodi di violenza ad opera di agenti. Infine, il 4 settembre 2019 aveva inviato all'imputato una nota, dal momento che alcuni ristretti che avevano dato segni di scompenso psichico erano stati collocati in 4 celle (n. 209, 210, 229 e 230), non idonee e in pessime condizioni igieniche e sanitarie, al di fuori di ogni regola: di tanto aveva informato il direttore.

Anche il funzionario giuridico pedagogico Balma Antonella aveva parlato [REDACTED] degli abusi commessi da [REDACTED], tra cui quanto denunciato dal nuovo giunto, [REDACTED] [REDACTED]

Peraltro, in un convegno avvenuto nell'ottobre 2017 un detenuto nigeriano del padiglione C aveva preso il microfono e aveva detto di essere stato picchiato dall'ispettore.

Era quindi evidente che [REDACTED], a conoscenza di reati procedibili di ufficio, aveva l'obbligo, nella sua qualità di vertice amministrativo della casa circondariale, di trasmettere alla Procura di Torino una notizia di reato, eventualmente contro ignoti, per consentire l'apertura di una indagine su quelle vicende.

Infine, il reato di omissione di denuncia può concorrere con quello di favoreggiamento, che è fattispecie a forma libera, realizzabile con una condotta omissiva, come il silenzio, la reticenza, il rifiuto di fornire notizie. Quando l'omissione di per sé costituisce reato, come nel caso del delitto ex art. 361 c.p., questa può concorrere con il favoreggiamento personale, stante la diversità dei beni giuridici tutelati dalle due norme.

6.2. Con un primo motivo di appello, la difesa del Garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Torino chiedeva la riqualificazione dei fatti di cui al capo 21) nella fattispecie di cui all'art. 613 bis commi 1 e 2 c.p. al fine di ottenere un equo risarcimento del danno.

L'appellante sosteneva che la condotta di [REDACTED] ai danni di [REDACTED] integrasse il reato di tortura c.d. di Stato, dal momento che l'imputato, in qualità di pubblico ufficiale, aveva sottoposto a un trattamento inumano e degradante la persona offesa, soggetto privato della libertà personale ed affidato alla custodia dell'imputato stesso, picchiandolo nonostante fosse a conoscenza dei forti dolori provati dal detenuto in seguito a un'operazione all'intestino effettuata poche settimane prima del fatto, abusando così dei propri poteri e violando gli essenziali doveri di tutela inerenti alla propria funzione.

In particolare, l'appellante contestava le argomentazioni del giudice di prime cure circa il comportamento violento posto in essere dall'[REDACTED], definito, da un lato, come un unico episodio di aggressione fisica, seppur di non lieve entità, e, dall'altro, una manifestazione di un distorto senso dell'autorità priva di qualsivoglia intenzione di lesione in modo esorbitante della dignità della persona, giustificabile anche dalla scarsa esperienza dell'agente e dalla mancata formazione specifica. La difesa, in merito a quanto sopra esposto, richiamava un principio della Corte di cassazione secondo cui il delitto di tortura risulterebbe configurato anche da un unico atto lesivo dell'incolumità o della libertà individuale e morale della vittima e, ancora, sottolineava che, essendo la tortura un reato a dolo generico, non è necessaria la presenza di una particolare finalità, essendo sufficiente l'azione secondo coscienza e volontà di cagionare acute sofferenze fisiche con la consapevolezza delle condizioni di minorata difesa del soggetto detenuto. In questo senso, lapalissiane risultavano essere le dichiarazioni rese dal detenuto in sede di sommarie informazioni testimoniali e la segnalazione effettuata dalla Garante nell'ottobre del 2019 circa la situazione umiliante in cui si trovava il [REDACTED] a causa degli atteggiamenti violenti e vessatori dell'Apostolico. La difesa, inoltre, specificava come l'imputato di fatto non fosse privo di esperienza in quanto operante presso il carcere di Torino già da quattro anni e sottolineava altresì come questo aspetto in ogni caso non dovrebbe giustificare una condotta violenta come quella attuata dall'Apostolico, il quale,

peraltro, in qualità di agente di polizia penitenziaria, non era tenuto ad avere alcuna competenza in materia infermieristica essendo in realtà imposta la presenza di personale apposito all'interno della sezione detentiva.

Con il secondo motivo di gravame, si lamentava il mancato riconoscimento della responsabilità civile dell'imputato in ordine alle condotte di cui ai capi 24) e 25) di imputazione. In particolare, il Garante del Comune di Torino sosteneva che la versione presentata dallo [REDACTED], nella quale affermava di essere stato picchiato da tre o quattro agenti e di aver in seguito ritrattato la denuncia poiché temeva per la propria incolumità, sarebbe veritiera e supportata da diverse conferme. Secondo l'impostazione difensiva, un primo riscontro era rappresentato dalla conversazione telefonica tra [REDACTED] e [REDACTED] avvenuta in data 20 ottobre 2019, telefonata in cui il primo ricordava l'episodio che aveva visto protagonista il detenuto [REDACTED] e nella quale dichiarava di temere di essere coinvolto in questioni giudiziarie a causa degli atteggiamenti violenti di due agenti, [REDACTED] e [REDACTED], comportamenti che peraltro più volte lo avevano spinto a chiedere di essere trasferito di piano per non lavorare più con loro. A parere della difesa assumevano altresì carattere rilevante le dichiarazioni rese da [REDACTED] il 28 ottobre 2019, nelle quali emergeva chiaramente la volontà dell'odierno imputato di mettere a tacere la persona offesa impedendogli di parlare con l'Ufficio Matricola.

La difesa, inoltre, contestava il non aver dato rilievo alla circostanza per la quale lo [REDACTED], a distanza di più di due anni, avesse riconosciuto due degli agenti che lo avevano vessato, considerando invece dirimenti le dichiarazioni rese dall'[REDACTED] nelle quali sostanzialmente negava gli addebiti. L'appellante impugnava altresì l'argomentazione del giudice di prime cure circa l'impossibilità di risalire alle date precise degli episodi che avevano cagionato sofferenze allo [REDACTED], trascurando il fatto che il detenuto avesse denunciato tempestivamente l'accaduto e che poi fosse stato costretto a ritrattare per paura degli stessi autori delle violenze perpetrate ai suoi danni.

6.3. Con un unico e articolato motivo di appello, il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, chiedeva la condanna di [REDACTED] relativamente alle condotte di cui ai capi 5) e 6) in quanto l'imputato aveva aiutato, favorendone l'impunità, coloro che si erano resi responsabili di fatti di reato ai danni del detenuto [REDACTED] avendo condotto un'indagine che esulava dai propri poteri e altresì avendo intimato la persona offesa in merito alle conseguenze che avrebbe affrontato in caso di calunnia.

L'appellante, inoltre, invocava, previa riqualificazione del reato ex art. 613 bis c.p., la condanna di [REDACTED] per la fattispecie di cui al capo 21). La difesa, in particolare, richiamando giurisprudenza in materia, evidenziava come la Corte di cassazione abbia riconosciuto che il reato di tortura possa integrarsi anche attraverso la perpetrazione di più contegni violenti tenuti nello stesso contesto cronologico. L'appellante, inoltre, sottolineava che, nel caso di specie, la vicenda criminosa sarebbe inquadrabile nell'alveo della c.d. tortura pubblica (o di Stato), attesa la qualifica di pubblico ufficiale da attribuirsi all'agente di polizia penitenziaria [REDACTED].

6.4. La difesa della parte civile [REDACTED] presentava appello contro il capo della sentenza che aveva assolto [REDACTED] per il reato di favoreggiamento sub 6. Nell'atto riportava le dichiarazioni dell'imputato [REDACTED], quindi la parte di sentenza che

ricostruiva quanto occorso a [REDACTED] del tutto sovrapponibile alla narrazione offerta dalla parte civile, ritenuta del tutto attendibile. Era poi ripreso l'esame del comandante [REDACTED], il quale secondo l'appellante non era credibile. Infatti, con decisione opinabile non aveva visionato le immagini; era poco verosimile che la importante decisione di denunciare per calunnia un detenuto non fosse stata portata a conoscenza del comandante al rientro dalle ferie e che non vi fosse stato un passaggio di consegne, al rientro del comandante, tra questi e il vicario che lo aveva sostituito; il comandante avrebbe potuto bloccare l'invio della cnr per calunnia. Le dichiarazioni dell'imputato non erano sovrapponibili a quelle della vicedirettrice Daquino, la quale diceva ad [REDACTED] che avrebbe potuto condurre ulteriori indagini dopo l'invio immediato in Procura della *notitia criminis* senza porre a suo carico alcun obbligo in questo senso. La qualificazione giuridica corretta dei fatti era quella originariamente formulata dal Pubblico Ministero: era ormai assodato che l'imputato fosse venuto a conoscenza della comunicazione di notizia di reato inviata da [REDACTED] e [REDACTED], come risulta dalle dichiarazioni di [REDACTED] e del vicecomandante e che egli abbia assecondato e condiviso l'operato dei colleghi. Ciò posto, chiedeva la condanna di [REDACTED] al risarcimento del danno morale, patrimoniale e non patrimoniale cagionato a [REDACTED] [REDACTED], quantificato in euro 50mila e in ogni caso al pagamento di una provvisionale di euro 10mila e che l'eventuale riconoscimento della sospensione condizionale della pena fosse subordinato al ristoro del danno o almeno al pagamento della provvisionale.

6.5. La difesa di [REDACTED] chiedeva, in via principale, l'assoluzione per i reati di cui ai capi 3 e 4 perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato.

Veniva premesso che nel dubbio e per scrupolo erano impugnati entrambi i capi di imputazione (capi 3 e 4), dato che il dispositivo non era chiaro e non si riusciva a comprendere se il direttore del carcere fosse stato assolto dal favoreggiamento (ma in questo caso il giudice avrebbe dovuto eliminare l'aggravante teleologica contestata al capo 4) oppure se fosse stato ritenuto responsabile del capo 3, pur se derubricato da favoreggiamento a omessa denuncia di reato.

L'appellante lamentava che non era stato valutato l'intero compendio probatorio; che il reato ascritto al deducente ha natura istantanea, ma era stato contestato come se fosse permanente ("da gennaio 2018 a settembre 2019"); che non si era tenuto conto che per addivenire a un'affermazione di responsabilità penale occorreva basarsi su quello che il direttore, nel momento storico oggetto di contestazione, conosceva, senza poter fare riferimento a tutti i dati emersi solo in seguito all'avviso di conclusione delle indagini. La garante comunale metteva in evidenza che solo alla fine del 2018 emergevano episodi di violenza narrati in maniera circostanziata, proprio come aveva riferito [REDACTED] nell'interrogatorio. Nel caso di [REDACTED] la vice direttrice aveva immediatamente portato all'attenzione della Procura il fatto di reato, ma ella disponeva di una relazione scritta della funzionaria [REDACTED] che riportava precisamente quanto denunciato dal detenuto, in relazione anche al giorno, all'ora e al luogo. Inoltre, la stessa [REDACTED] nelle sit del 2018 non riferiva di alcuna criticità nel padiglione C né accennava alla condotta dell'ispettore [REDACTED] o all'episodio del detenuto [REDACTED]; di tanto ella parlava soltanto nelle sommarie informazioni del 2021. La prima segnalazione della garante comunale al direttore riguardava il detenuto [REDACTED], del gennaio 2018, ma in questo

caso il soggetto, sia pure ostacolato, aveva presentato la denuncia e il direttore rispondeva alle richieste provenienti dalla Procura.

Le quattro celle della sezione X del Padiglione B erano destinate a ospitare, nell'ambito del protocollo di prevenzione suicidi, i ristretti che davano in escandescenze, con un agente fisso che sorvegliava il detenuto e l'obbligo di una visita psichiatrica entro 24 ore e il direttore nel dicembre 2019 aveva impartito disposizioni dirette a migliorare le condizioni sanitarie e igieniche.

Nel caso di [REDACTED], detenuto che aveva tentato un'evasione, il certificato medico attestava un trauma al piede sinistro per caduta dopo scavalco del muro di cinta e nel consiglio di disciplina, presieduto dal direttore, il giovane non aveva riferito nulla dell'aggressione, che rimaneva ignota all'appellante.

Il detenuto [REDACTED] all'ingresso del 7 luglio 2019 aveva la testa fasciata, a dimostrazione che la lesione preesisteva all'entrata in carcere, ma il Giudice non aveva tenuto conto della documentazione sanitaria prodotta dalla difesa.

Per il detenuto [REDACTED] non vi era evidenza di responsabilità di [REDACTED] per omessa denuncia e la garante dott.ssa Gallo non ne aveva informato il direttore.

La [REDACTED], esperta criminologa in servizio presso l'istituto di Torino, riferiva di avere ricevuto confidenze da detenuti riguardo a violenze subite da altri ristretti e che vi era molta paura nel fare emergere i soprusi: si trattava, pertanto, di segnalazioni verbali e imprecise.

I fatti ai danni di [REDACTED] non venivano riferiti dalla Gallo [REDACTED], ma direttamente al Pubblico Ministero dott. Pacileo nell'audizione del 3 dicembre 2018.

A differenza di quanto sostenuto nella sentenza, la situazione critica del padiglione C era stata seguita con attenzione da [REDACTED], il quale aveva effettuato riunioni per comporre i contrasti tra [REDACTED] e il personale civile, disposto il ritiro delle chiavi dei reparti detentivi in orario serale e notturno, ordinato la pulizia delle celle in cui erano collocati temporaneamente i detenuti che necessitavano di un alto livello di attenzione (A.L.A.), sanzionato con un richiamo l'ispettore [REDACTED], trasferito nel padiglione B appena possibile. [REDACTED] si era attivato nell'estate del 2018 con il suo superiore, il Provveditore, proprio per le difficoltà del padiglione ove erano reclusi gli accusati di reati sessuali.

Il reato di omessa denuncia presuppone la sussistenza di una *notitia criminis*, con la necessaria presenza di dati univoci quanto a precisione e attendibilità, mentre nel procedimento non era stata raggiunta la prova del bagaglio conoscitivo di [REDACTED] all'epoca della contestazione, in ordine a specifici fatti di reato (e non a un generico contesto) che avrebbe avuto l'obbligo di denunciare.

Con il secondo motivo invocava la diminuzione massima di legge per le riconosciute circostanze attenuanti generiche.

Infine, con il terzo motivo si chiedeva alla Corte di revocare la condanna dell'imputato al risarcimento del danno a favore delle parti civili Associazione Antigone onlus, Garante nazionale e Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale, dato che non era stato dimostrato che questi enti avessero subito un danno immediato e diretto dalle condotte omissive per cui era intervenuta condanna.

6.6. La difesa di [REDACTED] chiedeva, in via principale, l'assoluzione per insussistenza del fatto.

Assumeva che la parte civile non fosse attendibile per una serie di ragioni. Aveva sporto denuncia con grande ritardo rispetto all'asserita aggressione, vale a dire solo il 25 ottobre 2019; nella seconda denuncia del 20 novembre 2019 [REDACTED] faceva riferimento a una frattura riportata al braccio sinistro, ma nelle sommarie informazioni del 25 novembre 2019 diceva di essersi fatto male al polso (senza indicare se fosse il destro o il sinistro), fratturato qualche anno prima; nella denuncia aveva indicato il numero di calci subiti in quasi 20, ma cinque giorni dopo non ricordava la quantità dei colpi subiti. Nella denuncia del 20 novembre affermava che il giorno dopo l'aggressione del 30 aprile si recava dall'ispettore [REDACTED] (che è [REDACTED]) per presentare la denuncia, venendo da costui dissuaso, ma l'ispettore non era in servizio né il 30 aprile né il giorno seguente. Nella denuncia affermava di avere parlato con il proprio difensore solo nel mese di marzo e poi il 29 ottobre 2019, ma il registro cartaceo della sala Avvocati della casa circondariale attestava un incontro anche il 21 maggio 2019. Nell'informativa dell'ufficio comando dell'istituto di pena di Torino si dava atto che il detenuto era stato sottoposto, dopo il 30 aprile 2019 e prima della denuncia, a numerosi esami e visite, anche con cadenza settimanale, senza riferire nulla ai sanitari e dal diario clinico in atti risulta che fu visitato 51 volte presso l'infermeria del carcere dal 30 aprile al 26 ottobre 2019 e 15 volte dal 30 aprile al 26 ottobre 2019 presso presidi sanitari esterni, senza che venisse refertato alcun sintomo riconducibile alle vessazioni del 30 aprile. Egli poi aveva un colloquio visivo con la sorella [REDACTED] il 17 luglio dello stesso anno e 21 conversazioni telefoniche con la figlia da giugno a dicembre 2019.

Il Giudice di primo grado non aveva considerato che il detenuto aveva affermato di avere iniziato ad ottobre 2019 uno sciopero della fame di tre giorni al fine di ottenere che il medico lo sottoponesse a una ecografia della pancia e così disporre di una prova delle angherie subite il 30 aprile. Tuttavia, risultava che il 10 settembre e il 14 novembre dello stesso anno la persona offesa aveva intrapreso una astensione dai cibi solidi per ragioni diverse, protestando per la mancanza di farmaci specifici per la sua patologia e per la modifica della terapia disposta dal medico nonché per l'atteggiamento aggressivo di una infermiera. Per giunta, l'ecografia del 15 ottobre 2019 non attestava, a differenza di quanto sostenuto dalla parte civile, un taglio addominale, né danni alla vescica o al testicolo e neppure un aggravamento della frattura al braccio sinistro, poiché dava conto di una formazione ipercogena di cm. 1,7 in corrispondenza della cupola epatica da riferire ad angioma, della vescica depleta e non evidenziava altre alterazioni nei restanti ambiti addominali. Era poi inverosimile che una infermiera avesse incaricato l'imputato di somministrare un farmaco (buscopan) al detenuto, senza provvedervi personalmente e inoltre il diario clinico documentava che il medicinale era stato prescritto il 30 aprile, ma assunto dal paziente nei due giorni successivi, in un orario in cui [REDACTED] non era in servizio.

Sotto il profilo della credibilità della parte civile, la difesa dell'imputato metteva in evidenza che il detenuto aveva riportato numerose infrazioni disciplinari e aveva riportato un totale di 13 sanzioni disciplinari, anche durante la permanenza in altri istituti e, in talune occasioni, aveva avuto scontri fisici con altri detenuti; il 7 agosto 2020 prendeva a

pugni il telefono della sezione e minacciava di morte l'ispettore [REDACTED], che da tempo non coordinava più il blocco C.

Sotto il profilo giuridico la difesa rimarcava che l'art. 608 c.p. si caratterizza per la sottoposizione a misure di rigore che limitano in maniera ulteriore la libertà personale del soggetto che già subisce lo stato di detenzione. Nel caso di specie, nella denegata ipotesi in cui l'appellante venisse ritenuto responsabile della condotta a lui ascritta nell'imputazione, non si era dato corso ad alcuna limitazione della libertà personale del sig. [REDACTED] diversa ed aggiuntiva rispetto a quella che egli subiva in forza del titolo detentivo.

In subordine, invocava le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e la riduzione della pena base e della sanzione finale.

6.7. Il difensore di [REDACTED] presentava appello incidentale. Chiedeva in via principale la dichiarazione di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero per aspecificità dei motivi e degli appelli del Garante nazionale e del Garante comunale, in quanto enunciavano motivi attinenti alle responsabilità penali e non alle statuizioni civili. Chiedeva di seguito la esclusione delle parti civili, dato che il reato di favoreggiamento contestato ha natura monoffensiva e persone fisiche o enti che non hanno titolarità del bene giuridico tutelato sono prive di legittimazione attiva nel processo. Ribadiva l'insussistenza dei reati di omessa denuncia e di favoreggiamento. Deduceva, infine, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posta a base della formula di proscioglimento indicata dal primo Giudice.

7. Il 16 ottobre 2024 discutevano i due Procuratori Generali e le parti civili Antigone Onlus e Garante dei diritti dei detenuti del Comune di Torino. Il 21 ottobre 2024 prendevano la parola tutte le altre parti e il giudizio veniva rinviato per repliche al 14 novembre 2024. In tale data dopo alcune brevi repliche la Corte si ritirava in camera di consiglio e decideva come da dispositivo letto in udienza e allegato al verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. A giudizio della Corte l'ipotesi accusatoria nei confronti di [REDACTED] può essere ritenuta fondata a condizione che sia acquisita la prova che il direttore, venuto a conoscenza, a causa o nell'esercizio delle funzioni, di una ipotesi di reato procedibile di ufficio sufficientemente circostanziata, ne abbia omesso la denuncia. Al contrario, non sono suscettibili di fare scattare la responsabilità ex art. 361 c.p. le semplici voci di pestaggi o violenze nel padiglione C oppure la conoscenza di criticità -anche serie- in questo blocco: di tanto erano consapevoli più soggetti, come ha riferito la (allora) vice-direttrice [REDACTED], ma esse non costituivano *notitiae criminis* di cui informare doverosamente la Procura della Repubblica. Infatti, intanto si può parlare di omessa denuncia da parte del direttore del carcere in quanto si provi che egli era stato informato di un fatto di reato sufficientemente dettagliato e tale coefficiente può dirsi raggiunto qualora risulti al direttore che un ristretto, individuato o facilmente identificabile, sia stato destinatario di una condotta che possa assumere i contorni di un reato procedibile di ufficio. In presenza di tale condizione il direttore del carcere doveva o denunciare il fatto di reato immediatamente alla Procura della Repubblica, oppure attivare propri poteri di accertamento dell'episodio (tramite gli organi interni di polizia giudiziaria, anche per l'identificazione degli eventuali responsabili), disporre, se utile in relazione al caso

concreto, una immediata visita del detenuto a cura di un medico, acquisire le riprese delle telecamere di sorveglianza, se presenti: terminati questi approfondimenti, egli doveva inoltrare senza ritardo la notizia di reato, così corredata, alla Procura della Repubblica.

Alla luce di questo parametro occorre verificare se l'imputato abbia omesso di denunciare all'autorità giudiziaria *“gli episodi di violenza o le vessazioni di cui veniva informato dalla garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Torino GALLO Monica”*, secondo quanto recita il capo di imputazione (n. 4).

All'inizio delle sommarie informazioni del 19 novembre 2019 davanti ai Pubblici Ministeri titolari delle indagini (faldone 2 aff. 330) la garante comunale ricordava una mail da lei spedita a [REDACTED] il 14 marzo 2019 (1/78): in essa la garante riportava la segnalazione a lei fatta da un detenuto (di cui tace il nome per correttezza) secondo cui *“gli schiaffi allegri al blocco C da parte dell'ispettore non sono purtroppo terminati”*. Premesso che l'ispettore è sicuramente [REDACTED], non sembra che da questa informativa possa scaturire un obbligo di denuncia da parte di [REDACTED]: non è indicato il nome della fonte, non sono fornite indicazioni utili a identificare i detenuti vessati, gli 'schiaffi allegri' non sono in alcun modo contestualizzati, è dubbio che essi integrino un'ipotesi di reato procedibile di ufficio. Inoltre, l'imputato rispondeva che dal primo aprile successivo [REDACTED] sarebbe stato spostato in altro blocco, come effettivamente avvenuto.

L'audizione della garante comunale proseguiva ricordando la riunione del 29 giugno 2018 con il Provveditore regionale [REDACTED], nella quale era stata esposta la situazione critica del padiglione C e [REDACTED] aveva suggerito di fare ruotare gli ispettori: [REDACTED] disse che nel giro di sei mesi avrebbe spostato [REDACTED] in altro blocco, in coincidenza con l'arrivo di nuovo personale.

La dott.ssa Gallo riferiva che il primo episodio specifico di violenza le veniva segnalato dal detenuto [REDACTED] a settembre 2018. Su di esso non giova dilungarsi, perché il riferito sopruso avveniva nel periodo delle ferie dell'imputato e l'informazione alla Procura della Repubblica di Torino veniva gestita molto tempestivamente e opportunamente dalla vicedirettrice [REDACTED], la quale aveva a propria disposizione la relazione scritta di una funzionaria del personale civile e una certificazione medica. Va tuttavia precisato che non risulta che a [REDACTED] sia mai stato trasmesso da un addetto all'area trattamento un resoconto scritto su un'aggressione fisica perpetrata ai danni di un detenuto.

Nel periodo successivo all'estate 2018 il ristretto [REDACTED], medico pneumologo, riferiva alla Garante comunale, per il tramite di don [REDACTED], che al blocco C i detenuti non erano trattati bene e la Gallo scrisse al garante nazionale. In questo caso non risulta che il contenuto del colloquio sia stato riportato al direttore e, in ogni caso, la doglianza su un trattamento inadeguato dei detenuti non poteva formare oggetto di una informativa di reato.

Nel giugno 2018 la dott.ssa Gallo conosceva il detenuto [REDACTED], il quale le pareva una persona brillante, capace di esprimersi con appropriatezza. Appena due mesi dopo, incontrandolo nuovamente in occasione della uscita definitiva dall'istituto, lo trovava completamente trasformato: non riusciva ad esprimersi, era molto sofferente e confuso e presentava una evidente ferita alla testa, che le diceva di essersi procurato per una caduta in carcere. Tornato in libertà, prima dimorava in una casa-famiglia, nella quale cercava di suicidarsi; si trasferiva in altra casa-famiglia, ma dopo un mese era rinvenuto senza

vita in un bosco. La ferita alla testa era stata refertata dai sanitari come conseguenza di uno svenimento, mentre l'ammantamento alla barella, di cui non si conoscono le ragioni né altri particolari, di cui il direttore era venuto a conoscenza, non era condotta tale da imporgli una denuncia di reato.

La garante, quindi, dopo avere precisato che non aveva parlato con [REDACTED] delle angherie subite da [REDACTED] e a lei segnalate a novembre 2018 *“perché con lui ormai non potevo più parlare, perché non mi dava retta”* aggiungeva che *“ogni volta che avevo segnalato episodi critici al dr. [REDACTED], lui mi rispondeva che avrei dovuto comunicargli i nomi degli agenti responsabili, nonché il giorno e l'orario in cui l'episodio è avvenuto. Erano richieste a cui chiaramente non potevo dare una risposta, anche perché i nomi degli agenti non erano conosciuti neppure dai detenuti”*. La garante proseguiva consegnando copia di una segnalazione del 17 gennaio 2018, inerente un episodio di violenza subito dal detenuto [REDACTED] per mano di un agente, inviata a [REDACTED] e rimasta senza risposta. La missiva è presente agli atti (1/66) ed essa descrive, in maniera circostanziata, un fatto di reato avvenuto ai danni di [REDACTED], ma va evidenziato che il detenuto, sia pure affrontando qualche ostacolo, ha potuto presentare la denuncia (*“Il sig. [REDACTED] il giorno 27 dicembre u.s. si è recato all'ufficio comando per sporgere denuncia ma sostiene di aver ricevuto minacce al fine di non procedere. Il detenuto riferisce di avere avuto un colloquio con la direzione e successivamente di aver potuto procedere con la denuncia”*). Poiché la stessa persona offesa denunciava i fatti -pare di capire proprio grazie a un colloquio con la direzione- non è configurabile a carico dell'imputato alcun reato.

La garante continuava: *“Per fare un ulteriore esempio di una segnalazione più recente, in data 11.07.2019 avevo scritto a [REDACTED] di una segnalazione che avevo ricevuto dal cappellano [REDACTED], relativa a due episodi di violenza commessi da agenti ai danni del detenuto [REDACTED] del padiglione B, nonché di un altro detenuto che aveva tentato di evadere. Anche a questa email non ho ricevuto risposta adeguata, come da email che allego”*. Anche questa comunicazione è agli atti (2/22), ma il suo contenuto non coincide con quanto raccontato dalla dott.ssa Gallo. Non solo non si accenna al cappellano, ma quanto a [REDACTED] non vi è alcun riferimento a una violenza ai suoi danni per mano di agenti (*“Ho casualmente incontrato il signor [REDACTED] tutto fasciato e zoppicante, cosa gli è successo esattamente? È entrato il 7 luglio, grazie”*), mentre in relazione a [REDACTED] (indicato con il termine 'ragazzo') si riferiva di un colloquio, si offriva una valutazione sulla sua personalità e si chiedeva al direttore tipo e durata della sanzione disciplinare (*“Ho fatto il colloquio con questo ragazzo che a mio avviso è un giovane sprovveduto ingenuo...di parere diverso è l'ispettore che a suo avviso è uno che ha grossi giri all'esterno, ma a parte ciò mi puoi dire in che cosa consisterà la sua sanzione disciplinare e per quanto tempo?”*), ma non si forniva al direttore alcuna informazione sul pestaggio subito dal detenuto. Il direttore rispondeva il 13 luglio che al giovane che aveva tentato di evadere era stata irrogata la sanzione dell'esclusione dalle attività in comune per 15 giorni, mentre per [REDACTED] invitava la garante a parlarne con [REDACTED], data la giornata di sabato e le ferie imminenti. Anche in questo caso, pertanto, la Gallo non aveva comunicato al direttore alcun episodio circostanziato di reato, onde non ricadeva sul pubblico ufficiale alcun obbligo di denuncia. Si deve aggiungere che (v. documentazione

allegata alla memoria della difesa dell'imputato) [REDACTED] aveva una benda sul capo già al momento dell'ingresso in istituto.

Infine, la Gallo spontaneamente riferiva che nel blocco B quattro celle (209, 210, 229 e 230: quelle menzionate nel capo di imputazione) erano impiegate per la collocazione dei detenuti che manifestavano scompenso psichico: di tanto aveva notiziato [REDACTED] perché nel carcere vi era la sezione Sestante, destinata a ospitare i detenuti portatori di problematiche psichiatriche e perché le celle erano in pessime condizioni igieniche. Su questo punto le giustificazioni offerte dall'imputato sono convincenti: si trattava di camere detentive nelle quali erano collocati i carcerati che avevano dato segno di disagio e per i quali vi era un rischio di suicidio e per essi vi era un alto livello di attenzione, con un agente che li seguiva costantemente, proprio per impedire gesti anticonservativi (sul punto v. esame imputato pagg.38 e 39 ud 31 maggio 2022).

Secondo la Corte le dichiarazioni della garante comunale al P.M. il 19 novembre 2019 non consentono di rinvenire casi in cui sia stata rappresentata al direttore del carcere la sussistenza di uno specifico episodio di reato, da cui sarebbe scaturito un obbligo di denuncia da parte di [REDACTED]. Secondo la Corte una sua escussione davanti al Giudice di secondo grado, richiesta dal Procuratore Generale in sede di repliche non è necessaria, dato che è difficilmente ipotizzabile che a distanza di cinque possa riferire elementi nuovi.

Con riguardo alle comunicazioni scritte inviate da Gallo all'imputato, si è già trattato di quelle del 14 marzo 2019 e dell'11 luglio dello stesso anno.

Nel messaggio del settembre 2019 (1/80) non si esponeva alcun fatto di reato, ma si segnalava un incremento delle violenze fisiche o psicologiche perpetrate ai danni dei carcerati dagli assistenti penitenziari (punto n.7), omettendo tuttavia qualsiasi riferimento a nomi di detenuti e alla sezione interessata e sembra di capire che il blocco interessato fosse il B e non più il C (a quel tempo l'ispettore [REDACTED] era già stato trasferito dal blocco C al blocco B).

Infine, nella comunicazione del 3 dicembre 2019 (1/98) la Gallo esprimeva una doglianza per il comportamento, ritenuto inopportuno, dell'ispettore [REDACTED] nei confronti di due suoi collaboratori, non adeguatamente formati ed esperti per affrontare la situazione complessa sottoposta alla loro attenzione da [REDACTED].

Anche la corrispondenza scritta tra la garante e il direttore non permette, quindi, di rinvenire, a giudizio della Corte, episodi specifici di reato esposti dalla Gallo all'imputato e da costui non denunciati all'autorità giudiziaria.

L'educatrice [REDACTED], in servizio al carcere di Torino dal 2004 e dal luglio 2018 responsabile dell'area trattamentale, funzionaria di collaudata esperienza, educatrice presso le sezioni sesta, settima e ottava del blocco C, dove erano ristretti gli autori di reati sessuali, con i quali aveva contatti diretti, aveva ricevuto confidenze dei detenuti su violenze subite per mano di agenti penitenziari (v. s.i.t. del 21 novembre 2019 davanti ai Pubblici Ministeri: 2/337). Il primo episodio va collocato nel luglio 2017, quando [REDACTED] (persona offesa dei fatti di cui ai capi 24 e 25), un detenuto da lei definito complesso e difficile, il quale le aveva raccontato di angherie commessi su di lui da agenti, ma il suo racconto era contraddittorio e i segni sul corpo non erano gravi. Aveva redatto una relazione su richiesta del magistrato di sorveglianza, che aveva inviato anche

al garante nazionale, ma secondo lei lo [redacted] era inaffidabile. Nell'agosto 2018 [redacted] le diceva di essere stato vittima di un pestaggio, che non voleva denunciare per timore di ritorsioni: era un detenuto di indole remissiva e mite e presentava un grosso ematoma alla spalla sinistra. Ancora nel 2017 un nuovo giunto, [redacted] le aveva detto di essere stato picchiato dal personale penitenziario il 13 maggio, nel tragitto tra la matricola e il padiglione di destinazione. Il medico che lo visitava nell'immediatezza attestava che era in preda a una intossicazione da cannabinoidi; chiesto di indicare l'autore dell'aggressione indicava [redacted], che tuttavia quel giorno non era in servizio; [redacted] la informava che gli atti erano stati trasmessi in Procura. Infine, la [redacted] raccontava che nel febbraio 2019 aveva visto [redacted] condurre un detenuto in sezione ammanettato e tenendolo per un braccio: era la prima volta che, in tanti anni di carriera, assisteva a una scena simile, che faceva oggetto di una relazione inviata al direttore.

A giudizio della Corte anche le affermazioni della responsabile del trattamento non consentono di individuare un fatto di reato, procedibile di ufficio, sufficientemente circostanziato, di cui sia stato reso edotto l'imputato e che questi abbia omesso di denunciare all'autorità giudiziaria. [redacted] aveva già parlato del pestaggio a un magistrato di sorveglianza, onde un pubblico ufficiale altamente qualificato aveva acquisito la notizia e, per giunta, il fatto è del 2017, quindi si colloca al di fuori del -lungo- periodo temporale indicato nell'addebito elevato al direttore, che inizia a gennaio 2018. Il caso [redacted] era stato gestito con scrupolo dalla vice-direttrice, con inoltro degli atti alla Procura, quando [redacted] era in congedo. Anche le presunte angherie a [redacted] risalgono a data antecedente a quella indicata in imputazione (maggio 2017) e inoltre il detenuto era in preda a un'intossicazione da stupefacenti e indicava come autore dell'aggressione un ispettore che quel giorno non era in servizio e non è stato smentito che gli atti fossero stati trasmessi all'autorità giudiziaria. Infine, per l'indebito ammanettamento l'imputato formulava una nota di richiamo a carico di [redacted].

La criminologa [redacted] dichiarava (s.i.t. del 26 novembre 2019) che già dal 2018 aveva avuto modo di raccogliere da parte di alcuni detenuti lamentele circa abusi avvenuti in danno di ristretti all'interno del padiglione C compiuti sia dall'ispettore [redacted] da parte di agenti, quasi sempre quelli più giovani in servizio: *"I detenuti che mi confidavano questi episodi parlavano sempre per interposta persona, infatti in tutte le occasioni chiedevo loro di denunciare tutti questi abusi, ma ricevevo sempre le stesse risposte e cioè che questi episodi avvenivano ad altri e che comunque c'era tanta paura a fare emergere questi soprusi. Tutte le volte che ricevevo queste confidenze non mi limitavo a suggerire il da farsi ai detenuti, ma ne davo notizia verbalmente al direttore dell'istituto, dott. [redacted], il quale tutte le volte, pur dimostrando preoccupazione, rispondeva che non aveva la possibilità di sostituire l'ispettore [redacted] a causa della mancanza di ispettori in organico"* (2/376). Anche senza considerare che nel capo di imputazione relativo alla omessa denuncia di reato, non si fa riferimento a fatti di violenza o di sopraffazione riportati dalla [redacted] al direttore, anche in questo caso manca la specificità necessaria per fondare un'ipotesi di reato di omessa denuncia. La persona informata non indicava il nome di alcun detenuto che riferiva le violenze né del ristretto

che le aveva subite e mancava ogni specificazione sulla sezione ove si sarebbero svolti i fatti, informazione indispensabile, tenuto conto che il blocco C ha circa 400 detenuti.

In conclusione, non risulta [REDACTED] abbia cercato di nascondere gravi episodi - di cui era a conoscenza- verificatisi nell'istituto di pena: egli si faceva promotore della riunione con il Provveditore, avvenuta a fine giugno 2018 -atteggiamento incompatibile con il proposito di occultare le difficoltà del padiglione C e nascondere le responsabilità di qualche agente o ispettore; a febbraio 2019 richiamava formalmente [REDACTED], due mesi dopo lo spostava in altro padiglione. Teneva, quindi, una condotta inconciliabile con l'immagine di un direttore che temeva di essere 'ribaltato' dal personale di polizia penitenziaria, secondo l'espressione usata dalla [REDACTED].

Non è possibile, inoltre, instaurare un parallelismo tra la condotta di quest'ultima in relazione al caso [REDACTED] e quella tenuta dal direttore del carcere, poiché, come già detto, costui non ha mai ricevuto una relazione scritta nella quale una dipendente dell'area trattamentale riportava il racconto di un detenuto, identificato, il quale indicava momento e luogo dell'accaduto.

In realtà, è stato certamente dimostrato che [REDACTED] (ma non soltanto lui) era a conoscenza di generici comportamenti incongrui di agenti ai danni di non meglio precisati ristretti, ma secondo la Corte non esiste la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, che nel bagaglio conoscitivo di [REDACTED], riferito all'epoca della contestazione, vi fossero specifici episodi di reato commessi ai danni di un detenuto, sufficientemente individuato, di cui il predetto abbia ommesso la comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Ne consegue l'assoluzione, ex art. 530 comma 2 c.p.p., per insussistenza del fatto per il reato di omissione di denuncia.

Quanto alla fattispecie di favoreggiamento personale il proscioglimento di [REDACTED] merita di essere confermato. Infatti, è mancata la dimostrazione che il direttore dell'istituto avesse ommesso di denunciare [REDACTED] e altri agenti e viene quindi meno la condotta materiale di favoreggiamento. Inoltre, non è stato in alcun modo provato che l'imputato volesse favorire [REDACTED] (il quale, al contrario, veniva prima formalmente richiamato e poi collocato in altro blocco) o alcuni agenti, che non risulta avessero rapporti privilegiati con il responsabile dell'istituto di pena: non va dimenticato che la casa circondariale Lorusso e Cutugno ospitava 1.400 detenuti e che il personale di polizia penitenziaria era composto da circa 700 unità.

Infine, l'episodio del 26 ottobre 2017, quando un detenuto straniero, di nome [REDACTED] [REDACTED], denunciava durante un incontro pubblico di essere stato picchiato durante la permanenza nel padiglione C, si colloca al di fuori del perimetro dell'imputazione, sul piano temporale (l'accusa parte da gennaio 2018) e personale (si addebita a [REDACTED] di non avere denunciato i fatti di reato appresi dalla garante comunale). A prescindere da ciò, è agli atti la documentazione prodotta dalla difesa nella memoria depositata il 19 ottobre 2020, dopo la notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini. Essa, proveniente dalla cartella personale del detenuto conservata dall'istituto di pena, ottenuta dal difensore nell'esplicazione dell'attività difensiva (art. 391 quater c.p.p.), attesta che l'imputato si era prontamente attivato dopo le affermazioni di [REDACTED], incaricando l'ufficio preposto allo svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria di svolgere accertamenti. L'8 novembre 2017 il detenuto veniva sentito e dopo avere collocato l'episodio alla data del

10 gennaio 2017, il giorno in cui era stato disposto il suo isolamento che doveva essere immediatamente eseguito, affermava che aveva “detto di essere stato picchiato non perché mi hanno dato calci e pugni, ma perché mi hanno preso con la forza e mi hanno spinto per portarmi in isolamento e secondo me non è giusto e questo è picchiare per me” (aff. 6/726). Raccolte queste informazioni [REDACTED] il 15 novembre 2017 trasmetteva l'intero carteggio al Tribunale di sorveglianza di Torino, all'attenzione di un Magistrato addetto a quell'ufficio (aff. 6/749). In questo caso, quindi, [REDACTED] disponeva lo svolgimento dei necessari accertamenti e, ben lungi dal nascondere fatti di violenza, trasmetteva l'intero carteggio con piena trasparenza all'ufficio giudiziario preposto alla sorveglianza sugli istituti di pena.

9. Per la posizione di [REDACTED], preliminarmente deve rilevarsi che l'appello incidentale proposto dal suo difensore contro la sentenza di assoluzione emessa nel giudizio abbreviato è inammissibile. L'art. 443 co. 1 c.p.p. prevede, in caso di giudizio abbreviato, che l'imputato non possa proporre appello -principale- contro le sentenze di proscioglimento, salvo che l'assoluzione dipenda da difetto di imputabilità per vizio totale di mente (Corte costituzionale sentenza n. 274 del 29 ottobre 2009). Poiché il potere di proporre appello incidentale non spetta alla parte che è priva del potere di proporre quello principale (Cass., sez. 3 n. 7858/2016 rv. 266274), ne deriva che l'imputato, sprovvisto del potere di avanzare appello principale, non poteva neppure proporre quello incidentale. Pertanto, l'impugnazione non può valere altro che come memoria ex art. 121 e 595 co. 3 c.p.p.

La lettura del capo di imputazione induce a ritenere che siano ascritte al comandante del reparto due condotte di favoreggiamento.

La prima, di natura omissiva, consiste nell'aver omesso di denunciare i pestaggi e le altre vessazioni: capo 5: “*art. 378 c.p. perché...dopo che furono commessi i delitti di cui al capo 1 e 2 (quelli ai danni di [REDACTED]) aiutava [REDACTED], [REDACTED]...e gli altri agenti coinvolti a eludere le investigazioni dell'Autorità omettendo di denunciare i pestaggi e le altre vessazioni ...*”; capo 6: “*art. 378 c.p. perché...dopo che fu commesso il delitto di cui al capo 15 (persona offesa [REDACTED]), informato di quanto accaduto, aiutava [REDACTED] e [REDACTED] a eludere le investigazioni dell'Autorità, omettendo di denunciare il pestaggio*”.

La seconda condotta di favoreggiamento ha carattere commissivo e si è tradotta, secondo l'imputazione, nell'aver condotto una istruttoria interna dolosamente volta a smentire quanto accaduto e nel caso di [REDACTED] rivolta anche a denunciarlo per il reato di calunnia.

Per la vicenda [REDACTED] è molto difficile ritenere sussistente una condotta del comandante della polizia penitenziaria riconducibile alla fattispecie oggettiva della omessa o ritardata denuncia. Infatti, non si è ravvisato alcun atto processuale che consenta di ritenere che l'imputato fosse a conoscenza delle vessazioni ai danni di [REDACTED] prima che la garante comunale ne facesse segnalazione all'inizio di dicembre 2018: né [REDACTED] né altri detenuti o altri soggetti sentiti nelle indagini hanno affermato di averne informato il comandante o che questi ne fosse a conoscenza anteriormente alla denuncia presentata dalla dott.ssa Gallo e l'imputato non era presente nel momento in cui alcuni agenti angariavano [REDACTED].

In realtà, non è stata smentita l'affermazione dell'imputato, secondo la quale egli ne veniva informato dal direttore del carcere, il quale gli chiedeva di svolgere accertamenti. In relazione a questi ultimi, e con riguardo al delitto di favoreggiamento, non risulta che [REDACTED] abbia in qualche modo condizionato gli accertamenti svolti dagli incaricati, ufficiali di polizia giudiziaria, in particolare [REDACTED], e in ogni caso la relazione veniva poi inviata alla Procura della Repubblica.

Poerio riferiva di avere detto al comandante, di cui era un informatore, che [REDACTED] il 17 novembre 2018 era stato messo con la faccia rivolta verso il muro per un lungo lasso di tempo, mentre [REDACTED], pur confermando il colloquio nell'ambito di acquisizione di notizie relative a tale fatto, negava che [REDACTED] gli avesse detto che [REDACTED] era stato messo con la faccia rivolta verso il muro. Anche qualora si ritenesse di dare credito alla versione offerta dal detenuto, il quale non aveva nessuna ragione di mentire, va comunque rimarcato che l'imputato dava atto, nella richiesta di accertamenti avanzata all'ufficio atti di polizia giudiziaria, del colloquio con la fonte confidenziale e pertanto la sua condotta non assume rilievo sul terreno del favoreggiamento.

Per altro verso, l'avvertimento a [REDACTED] che il delitto di calunnia è punito con pena severa, se può essere considerato, in astratto, idoneo a condizionare il recluso (il quale, infatti, nell'audizione non riferiva delle aggressioni subite dagli agenti di polizia penitenziaria), tuttavia può essere interpretato anche come un'informazione rivolta al detenuto di essere particolarmente scrupoloso nel riferire i soprusi subiti da pubblici ufficiali, in quanto si tratta di comportamenti molto gravi, severamente sanzionati, sul piano disciplinare e penale, specie dopo l'entrata in vigore dell'art. 613-bis c.p. In sostanza, non si può affermare che tale condotta fosse mirata a favorire i suoi colleghi e a eludere le investigazioni dell'autorità né va obliterato che se [REDACTED] avesse voluto orientare in una determinata direzione il racconto di [REDACTED] per lui sarebbe stato facile colloquiare direttamente e senza testimoni con il detenuto, senza la presenza di terzi, in un contesto diverso da quello di una audizione formale. Si deve aggiungere che gli avvertimenti alla persona informata escussa sono una prassi consolidata da parte del Corpo di Polizia penitenziaria: se si esamina il verbale di s.i.t. di [REDACTED], redatto dal Nucleo investigativo regionale del citato Corpo si può leggere: *“La suddetta persona...viene altresì avvisata ai sensi dell'art. 198 c.p.p. che ha l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli saranno rivolte e che nel caso le sue dichiarazioni dovessero risultare reticenti e/o false, potrà essere perseguita per il reato di favoreggiamento e/o calunnia o altra fattispecie che l'A.G. riterrà, eventualmente, di ravvisare nei fatti esposti”* (faldone 4 aff. 310), il che induce a ritenere che [REDACTED] non abbia fatto altro che aderire a un modello di condotta tipico dell'ente di appartenenza.

Passando alla vicenda [REDACTED], è ancora più difficile enucleare dai fatti accertati una omessa o ritardata denuncia. Il detenuto raccontava il pestaggio del 15 luglio 2018 alla [REDACTED], la quale lo invitava a presentare formale denuncia, ma [REDACTED] le rispondeva di voler soprassedere, per timore di ritorsioni, di averlo riferito al difensore e ai genitori e di volere denunciare l'episodio dopo essere uscito dal carcere. La medesima funzionaria riferiva i fatti appresi alla vicedirettrice [REDACTED] (essendo in ferie il direttore), la quale si premurava di fare visitare e refertare da un medico la persona offesa, inoltrando subito

l'informativa di reato alla Procura della Repubblica. In quel frangente [REDACTED] le chiedeva di attendere, prima dell'inoltro all'organo inquirente, gli approfondimenti svolti dall'ufficio interno di polizia giudiziaria: pur se si reputasse tale invito inopportuno o errato, certamente esso è ben lungi dal realizzare una omessa denuncia di reato.

Quanto all'ipotizzato favoreggiamento, è stato accertato che l'istruttoria interna non è stata svolta dal comandante, ma dal sovrintendente [REDACTED], il quale negava interferenze da parte dell'imputato. Stando a quanto riferito dal [REDACTED] ai difensori dell'imputato, egli era stato incaricato dal commissario vice-comandante [REDACTED] e aveva ritenuto opportuno, una volta letti gli atti, di procedere per calunnia verso il detenuto e che non aveva mai parlato con l'imputato della vicenda [REDACTED].

Secondo la prospettiva offerta dalla parte civile [REDACTED] dalle dichiarazioni dell'imputato [REDACTED] e del vicecomandante [REDACTED] si evincerebbe che, diversamente da quanto affermato da [REDACTED], questi era venuto a conoscenza della comunicazione di reato per calunnia prima di essere sentito dal Pubblico Ministero come persona informata dei fatti. Tuttavia, anche se si ritenesse provato tale assunto, non si comprende come essere destinatario della informazione che [REDACTED] era stato denunciato per calunnia possa integrare il reato di favoreggiamento, dal momento che la relativa notizia di reato era stata redatta da [REDACTED] e vistata dal vicecomandante (i quali, stando alla lettura della richiesta di rinvio a giudizio non sono imputati di alcun reato nel presente procedimento) e non vi è la prova di un contributo concreto, causalmente significativo, da parte dell'imputato. Costui, per giunta, era in ferie dal 26 al 29 luglio, proprio nei giorni in cui la c.n.r. è stata redatta, vistata e trasmessa alla Procura della Repubblica di Torino.

Non appare utile procedere, come richiesto dal Procuratore Generale nel corso delle repliche, a una nuova audizione di [REDACTED], [REDACTED] (le cui dichiarazioni sono state raccolte dal difensore di [REDACTED] ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p.) e di [REDACTED] a. Si ritiene che una loro nuova audizione, a distanza di sei anni dai fatti, non possa portare all'acquisizione di elementi nuovi significativi e che per questa ragione la rinnovazione dell'istruttoria non sia assolutamente necessaria ai fini della decisione.

Ricorrendo un dubbio ragionevole sulla responsabilità dell'imputato, questi deve essere assolto, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., per insussistenza del fatto.

10. Passando ad esaminare il capo 21 ascritto ad [REDACTED], la descrizione del fatto offerta dalla persona offesa è discretamente dettagliata. Il 30 aprile 2019, dopo un alterco con l'imputato, con scambio reciproco di offese, [REDACTED] veniva fatto uscire dalla cella e raggiungeva l'ufficio del c.d. 'brigadiere'. Qui, alla presenza di quest'ultimo (mai identificato), veniva colpito ripetutamente dall'appellante, con calci e pugni, anche alla pancia, dopo la caduta a terra, malgrado avesse subito un'operazione chirurgica all'intestino il mese precedente. [REDACTED] (che era in servizio quel giorno e in orario compatibile con il racconto del detenuto) confermava di avere condotto [REDACTED] al cospetto del sovrintendente [REDACTED], ma negava ogni condotta di violenza.

Malgrado gli elementi a carico dell'assistente di polizia penitenziaria siano seri e consistenti occorre notare, sul piano della credibilità soggettiva, che la persona era stata destinataria di rapporti disciplinari e quindi non si può escludere che nutrisse risentimento verso gli agenti. Soprattutto, la denuncia è molto tardiva, essendo stata presentata oltre

sei mesi dopo i fatti e non sono persuasive le spiegazioni addotte dal detenuto nella lettera consegnata agli inquirenti in occasione delle sommarie informazioni. Il giorno successivo all'aggressione -quindi il 1° maggio 2019- l'ispettore [REDACTED], al quale il detenuto si sarebbe rivolto per presentare la denuncia (e che lo avrebbe sconsigliato dal farlo) non era in servizio, secondo il registro delle presenze. Solo alla fine di ottobre [REDACTED] riferiva l'episodio al proprio difensore, che tuttavia aveva incontrato in precedenza, il 20 maggio 2019, ma in quella data non raccontava nulla (secondo quanto risulta a questa Corte) e, comunque, non sarebbe stato difficile prendere contatto telefonico con il difensore e sollecitare un incontro, al fine di raccontargli i fatti e preparare la denuncia. È difficile comprendere la ragione per la quale abbia atteso fino al 15 ottobre per chiedere una ecografia allo stomaco, che secondo il suo giudizio avrebbe dovuto avvalorare le sue accuse e che, in questa prospettiva, avrebbe dovuto essere chiesta ben prima, nell'imminenza del pestaggio. Per giunta, non era difficile né pericoloso per [REDACTED] richiedere una visita medica, essendo sufficiente avanzare istanza alla infermiera che ogni giorno si recava in sezione per somministrare i medicinali: il denunciante aveva subito di recente un intervento operatorio e la copiosa documentazione sanitaria a suo nome attesta nelle settimane e nei mesi successivi all'asserito pestaggio frequenti contatti con personale sanitario (anche esterno al carcere), al quale tuttavia [REDACTED] non faceva parola delle angherie fisiche subite, salvo pretendere solo il 15 ottobre -al fine di dimostrare l'aggressione- una ecografia, che tuttavia si dimostrava neutra sul punto.

Manca inoltre ogni riscontro al racconto del detenuto. Nell'interrogatorio del 15 settembre 2020 [REDACTED] appartenente alla Polizia penitenziaria, riferiva di una confidenza ricevuta da [REDACTED], secondo cui [REDACTED], alla presenza di [REDACTED], avrebbe colpito con calci [REDACTED]. Sentito dal Pubblico Ministero il 14 ottobre 2020 lo stesso [REDACTED], ormai in pensione, riferiva di un pestaggio a carico di uno straniero, forse marocchino (di cui non indicava il nome), nella decima sezione del blocco C, ma lo collocava in un luogo diverso (nella cella del detenuto e non in un ufficio) da parte di tre persone (oltre all'imputato, c'erano [REDACTED] e [REDACTED]), che tutte colpivano il ristretto. Onde si deve ritenere che le dichiarazioni di Pani non siano un riscontro alle accuse di [REDACTED]: il pestaggio è avvenuto nella camera di pernottamento e tre agenti colpivano la vittima, mentre la parte civile riferiva di essere stato picchiato da un solo agente, al di fuori della propria cella, e che quella era l'unica volta in cui era stato malmenato. Va ancora osservato -e si tratta di un dato di notevole importanza- che il fatto *sub iudice* è avvenuto, secondo il racconto del detenuto, il 30 aprile 2019: poiché l'agente di polizia penitenziaria [REDACTED] è andato in pensione a febbraio /marzo 2019, è evidente che egli non poteva in alcun modo essere presente in carcere durante l'aggressione di [REDACTED], verificatasi successivamente al suo collocamento in quiescenza. Ciò induce, tra l'altro, a nutrire qualche dubbio sull'affidabilità del ricordo dell'assistente Ventroni, il quale è teste *de relato* con riferimento all'episodio di [REDACTED], in quanto riferisce ciò che a lui era stato detto da [REDACTED], collocato sul luogo dell'aggressione, ma quest'ultimo il 30 aprile 2019 era cessato dal servizio e [REDACTED] ha sempre affermato che quella da lui denunciata era stata l'unica aggressione fisica subita in carcere.

In definitiva, la tardività della denuncia e la scarsa persuasività delle ragioni addotte a giustificazione, l'assenza di ogni riscontro, il possibile astio verso il personale

penitenziario che aveva redatto nei suoi confronti svariati rapporti disciplinari (v. fascicolo disciplinare: [REDACTED]), la mancanza di documentazione sanitaria, il silenzio serbato per mesi con tutti gli operatori sanitari, la dimostrata impossibilità dell'agente Pani di essere stata presente al pestaggio, determinano, complessivamente considerati, un ragionevole dubbio sulla veridicità della denuncia e non consentono una pronuncia di condanna di [REDACTED] oltre ogni ragionevole dubbio.

Ne consegue l'assoluzione dell'imputato dall'addebito sub 21) ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cpp per insussistenza del fatto.

11. L'appello del Pubblico Ministero per l'assoluzione di [REDACTED] dalle imputazioni n. 24 e 25 è inammissibile per genericità estrinseca.

È noto che su tale tema si è pronunciata la Corte di cassazione, nella sua composizione più autorevole, sono intervenute, in tempi recenti, sul profilo della specificità dei motivi di appello e dei poteri di declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, ai sensi dell'art. 591 c.p.p. (S.U., n.8825/2017, Galtelli). Il massimo organo di nomofilachia ha enunciato il principio di diritto secondo cui *“L'appello (al pari del ricorso in cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata”*.

Nel corpo della motivazione il giudice di legittimità ha spiegato che la c.d. 'genericità intrinseca', pacificamente causa di inammissibilità anche in appello, sussiste quando gli appelli sono fondati su considerazioni generiche o astratte o comunque non pertinenti al caso concreto (*ex plurimis* sez. 6 n.3271 del 2016), ovvero su generiche doglianze concernenti l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (tra le tante sez. 6 n.18746 del 2014, Raiani, rv 261094). Invece, la 'specificità estrinseca' dei motivi può essere definita come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di diritto o di fatto poste a fondamento della sentenza impugnata (pag. 14 par. 6.2.).

In sostanza, al fine di un vaglio positivo dell'ammissibilità dell'appello occorre accertare che sia *“connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado”* (pag.20). In questa prospettiva i motivi in fatto devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata (pag.21). Come sostenuto davanti alle Sezioni Unite dal Procuratore Generale il motivo di appello non deve essere avulso dalle argomentazioni svolte in sentenza, delle quali deve tenere conto, con la conseguenza che con i motivi di appello si possono anche riproporre questioni, di fatto o di diritto, già affrontate dal giudice di primo grado, ma si deve comunque tenere conto della motivazione della sentenza impugnata: il giudice di appello dovrà valutare, ai fini dell'ammissibilità, non la fondatezza della tesi esposta, ma l'esistenza di una critica pertinente e argomentata (pag. 4). La medesima sentenza precisa che *“Il giudizio di appello non può e non deve essere inteso come un giudizio a tutto campo, con la conseguenza che le proposizioni argomentative sottoposte a censura devono essere, in relazione al punto richiesto, enucleate dalla decisione impugnata. L'impugnazione deve, in altri termini, esplicitarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi*

argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto e in fatto” (pag.17). Ne deriva che i motivi di appello non possono, a pena di inammissibilità, limitarsi a fornire gli argomenti a sostegno di una diversa decisione, ma devono spiegare analiticamente quali siano gli errori di diritto o di fatto commessi nella sentenza impugnata, con due soli limiti: a) in appello non può essere dichiarata inammissibile l’appello manifestamente infondato: il merito va affrontato nel giudizio di appello; b) se il giudice di primo grado si limita a una motivazione lacunosa o generica, l’onere della specificità diventa difficile da adempiere; in questo caso è sufficiente che l’atto di appello segnali le lacune motivazionali, argomentando in favore di una diversa decisione.

In difetto di ‘specificità estrinseca’ dei motivi di appello, vale a dire di mancanza di correlazione tra i motivi di appello e le ragioni di diritto o di fatto su cui si basa la sentenza impugnata, il gravame deve essere dichiarato inammissibile.

La tesi esposta dalla Corte di cassazione è stata accolta dal legislatore, il quale con il Dlgs n.150 del 2022 introduceva l’art. 581 comma 1bis c.p.p. stabilendo che *“L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale e specifica i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e ai punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione”*.

Ciò posto, il Collegio rileva che i due addebiti elevati ad [REDACTED] sono trattati soltanto a pag. 87 dell’appello, dopo la censura alla qualificazione giuridica data dal Giudice di primo grado al capo 21. Nel primo capoverso l’appellante si limita ad affermare che le condotte di cui al capo 24 devono essere ricondotte alla fattispecie dell’art. 608 c.p., dato che i fatti erano stati commessi in epoca antecedente all’introduzione dell’art. 613bis c.p. nell’ordinamento. Nel secondo capoverso l’impugnante sostiene che [REDACTED] deve essere condannato anche per il reato di violenza privata. Nelle undici righe dedicate all’appello sui capi 24 e 25 manca ogni confronto con la sentenza di primo grado, che a pag. 126 esplicitava i motivi in forza dei quali, pur essendo certa la materialità dei fatti, era dubbia la loro riconducibilità ad [REDACTED]: il racconto non era preciso su diversi aspetti (in particolare, non era individuata una data precisa); il riconoscimento svolto era particolarmente dubbio; non era chiaro se [REDACTED] fosse in servizio in orari e tempi compatibili con quelli esposti dalla persona offesa. Le tre ragioni per le quali il Gup assolveva l’imputato con la formula ‘per non avere commesso il fatto’ non sono in alcun modo esaminati dall’appellante pubblico, il quale limitava la sua esposizione a una richiesta, sostanzialmente apodittica e non argomentata, di condanna dell’agente di polizia penitenziaria, senza in alcun modo confutare le motivazioni poste a fondamento della pronuncia liberatoria.

Dovendo comunque esaminare nel merito la posizione dell’imputato con riguardo ai capi 24) e 25) per la presenza dell’appello della parte civile, si osserva quanto segue.

La narrazione di [REDACTED] al P.M. il 31 gennaio 2020 non si fa apprezzare per la precisione con cui colloca nel tempo le vessazioni subite dagli agenti: *“Sono stato anche alcuni mesi al carcere di Torino. Mi sembra negli anni 2017 o 2018. Ora non ricordo bene...ero inserito nel padiglione B o almeno così mi sembra”* (faldone 4 aff. 926), malgrado non sia trascorso molto tempo dai fatti. Anche il capo di imputazione, del resto, non è preciso

sull'elemento cronologico: per il capo 24) si fa riferimento all'anno 2017, senza specificare né il mese né il giorno, mentre per il capo 25 -il quale non può che essere cronologicamente successivo al precedente- è indicato l'aprile 2017. Naturalmente l'imprecisione della persona offesa sul *tempus commissi delicti* ha significative ricadute sul piano probatorio, dal momento che rende impossibile accertare se l'imputato, quantomeno il giorno del fatto, era in servizio. Su tale aspetto è certamente condivisibile l'osservazione del primo Giudice di un narrato poco circostanziato, anche con riferimento al padiglione ove era stato ristretto (*"ero inserito nel padiglione B o almeno così mi sembra"*), mentre il predetto, autore di reati sessuali era stato certamente collocato nel padiglione C.

Sono presenti agli atti alcune lettere trasmesse dallo [REDACTED] a vari soggetti. In quella del 3 febbraio 2020 (faldone 4 aff. 923) il detenuto alludeva a possibili ulteriori atti di tortura psicologica durante la permanenza per motivi di giustizia presso la casa circondariale di Torino dal 30 al 31 gennaio 2020, ma nel prosieguo i comportamenti vessatori non venivano in alcun modo specificati.

In altra lettera del 2 luglio 2017 (6/1041), indirizzata alla Procura della Repubblica di Genova, al Magistrato di sorveglianza di Torino e al Tribunale di sorveglianza di Torino denunciava che quello stesso giorno era stato picchiato (*"La squadretta precisamente il capo posto mi ha picchiato"*) e che era stato apostrofato con l'epiteto di 'pedofilo infame'. Si tratta ancora una volta di una descrizione generica, priva di dettagli (sul numero di colpi subiti, sulla parte del corpo attinta, sul luogo in cui l'episodio si sarebbe verificato), non contestualizzata, nè riscontrata e che difficilmente può essere collegata al fatto contestato sub 24): infatti, in relazione a quest'ultimo, secondo la tesi accusatoria, vi sarebbe stata una denuncia, successivamente ritrattata ad aprile 2017 (così recita il capo 25), quindi la denuncia deve essere anteriore ad aprile 2017 e il fatto non può essere avvenuto il 2 luglio 2017.

Infine, nella missiva del 14 luglio 2017 (2/362) [REDACTED] raccontava che il giorno precedente un uomo si era avvicinato alla sua cella e attraverso la botola del blindo gli aveva sferrato un pugno in faccia. In questo caso non si comprende neppure se l'autore del fatto sia un componente della Polizia penitenziaria o un altro ristretto ed anzi sembra più probabile la seconda ipotesi, dal momento che qualche riga dopo [REDACTED] ipotizzava che il mandante fosse [REDACTED], altro detenuto con il quale aveva avuto degli scontri.

Il già menzionato [REDACTED] nelle sommarie informazioni del 28 ottobre 2019 riferiva, per quanto di interesse in relazione alla persona offesa [REDACTED]: *"Ricordo che durante un turno di servizio pomeridiano in qualità di preposto presso il terzo piano l'agente [REDACTED] ha accompagnato il detenuto [REDACTED] presso la mia postazione di servizio, dicendomi che il detenuto si doveva recare in infermeria, ad una precisa domanda sul perché l'agente [REDACTED] mi diceva che aveva un livido sulla faccia e che doveva essere medicato. Chiedevo ad [REDACTED] se per caso avesse procurato lui il livido al detenuto, ricevendo per tutta risposta che non aveva fatto nulla e che il detenuto se lo era procurato accidentalmente. Lo facevo visitare dal sanitario di turno, ma non conosco l'esito del referto medico. Prima di farlo rientrare in sezione, il detenuto mi chiedeva di essere prenotato per l'ufficio matricola per l'indomani, registrazione fatta da me stesso. Durante la serata, notavo che il nominativo del detenuto [REDACTED] era stato cancellato dalle*

registrazioni per la matricola per il giorno seguente, ho chiesto ai colleghi in servizio con me su chi avesse cancellato il nominativo, l'agente [REDACTED] mi diceva di essere stato lui, poiché a suo dire il detenuto non se lo meritava e non l'avrei dovuto segnare". Il narrato di [REDACTED] (che certamente non è teste favorevole ad [REDACTED], di cui censurava a più riprese i comportamenti inadeguati) non costituisce un riscontro alle dichiarazioni di [REDACTED], dal momento che non riferiva di avere assistito di persona a condotte vessatorie ad opera dell'imputato. Costui teneva un comportamento (la cancellazione della prenotazione per l'ufficio matricola) che sembra inadeguata, ma è singolare che lo stesso agente che appena prima avrebbe picchiato il detenuto, lo conduca in infermeria per una visita ed avvisi di ciò il preposto [REDACTED]. Quest'ultimo riferiva poi di un comportamento violento ai danni dello [REDACTED], ma ne indicava come autore l'agente [REDACTED]: "Ricordo che in un'altra occasione noi eravamo intervenuti nella cella del detenuto [REDACTED]. Eravamo credo in 4, tra cui c'era il mio collega [REDACTED]. [REDACTED] si lamentava che non riusciva a telefonare e stava dando in escandescenze. Noi siamo intervenuti e ricordo che [REDACTED] gli ha schiacciato la mano con il piede. [REDACTED] si era molto lamentato per questo. Io ricordo di avere ripreso [REDACTED] e lui mi aveva risposto che era nervoso...non ricordo se nella cella ci fossimo solo io e [REDACTED] o c'era anche qualcun altro" e collocava questa condotta in un momento diverso da quello appena riferito inerente [REDACTED] ("Gli episodi di [REDACTED] e [REDACTED] con [REDACTED] sono avvenuti in due giorni diversi").

Pur non sussistendo elementi per escludere la materialità del fatto, il Collegio reputa che mancano elementi univoci per attribuirlo all'imputato: il racconto della persona offesa è scarsamente dettagliato e vago nel collocare il fatto sul piano cronologico (2017 o 2018) e spaziale (padiglione B o C); l'individuazione fotografica, per stessa ammissione di [REDACTED], non è sicura; non è stato possibile accertare se l'imputato fosse o no in servizio il giorno dell'aggressione; manca ogni documentazione sanitaria; [REDACTED] non ha riferito di avere visto [REDACTED] colpire [REDACTED].

Si deve quindi confermare la pronuncia di primo grado di assoluzione di [REDACTED], ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p., per non avere commesso il fatto.

La complessità della vicenda e il carico di lavoro dell'ufficio giustificano il termine di 30 giorni per la stesura della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 530 comma 2, 593 e segg.ti, 599 e 605 c.p.p., dichiara inammissibile l'appello del Pubblico Ministero limitatamente ai capi 24 e 25 dell'imputazione;

in riforma della sentenza appellata, assolve [REDACTED] dai reati allo stesso ascritti perché il fatto non sussiste;

assolve [REDACTED] dai reati allo stesso ascritti perché il fatto non sussiste;

assolve [REDACTED] dal reato di cui al capo 21 perché il fatto non sussiste.

Elimina le statuizioni civili.

Conferma nel resto.

Visto l'art. 544 co. 3 cpp

Indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Torino, 14 novembre 2024

Il Consigliere est.


La Presidente


DEPOSITO
IL 10/12/2024
AL CANCELLIERE


AL FIANCO
AL CANCELLIERE